



PROVINCIA DI RAVENNA
Assessorato all'Ambiente

**VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE
della Provincia di Ravenna
IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA
DELLE ACQUE
della Regione Emilia-Romagna**

**Relazione di coordinamento della Variante
al PTCP con il PTCP previgente
e
Norme di attuazione della Variante**

**La variante di piano è stata predisposta dalla Sezione provinciale ARPA di Ravenna
(Convenzioni 24 novembre 2004 Repert. 3602 e 16 gennaio 2008 Repert. 4176)**



Servizio Sistemi Ambientali-Ravenna

Dirigente del Settore Ambiente e Territorio:

Elettra Malossi – Provincia di Ravenna

Responsabile di Progetto:

Stenio Naldi – Provincia di Ravenna

Redazione a cura di:

Daniela Ballardini – Responsabile di progetto per ARPA

Saverio Giaquinta - ARPA

con il contributo di:

Catia Giachi - ARPA

Franco Fabbri - ARPA

Gaspare Minzoni e Giacomina Graziani – ARPA

Loredana Gianelli – ARPA

Paolo Laghi - ARPA

Raffaella Ruffilli – ARPA

Stefano Santandrea – AATO Ravenna

Laura Avveduti – Provincia di Ravenna

Nevio Senni e Carla Ascani – Provincia di Ravenna

Arrigo Antonellini e Fabio Poggioli – Provincia di Ravenna

Sergio Baroni – Provincia di Ravenna

Gruppo di coordinamento:

Stenio Naldi - Provincia di Ravenna

Miria Rossi - Provincia di Ravenna

Tullio Bagnari - Provincia di Ravenna

Saverio Giaquinta – ARPA

Enti ed Aziende che hanno collaborato, fornendo dati ed informazioni:

ARPA – Ingegneria Ambientale

ARPA – U.O. Daphne

Autorità d'Ambito di Ravenna

Autorità di Bacino dei Fiumi Regionali Romagnoli

Autorità di Bacino del Reno

AUSL Ravenna

Comune di Ravenna

CON.AMI Imola

Consorzio di Bonifica della Romagna

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

Consorzio di Bonifica del II° Circondario Polesine di S.Giorgio

Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo

HERA s.p.a.

Provincia di Ravenna – Servizio Politiche Agricole e Settore Programmazione Territoriale

Regione Emilia Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Servin s.c.r.l. - Ravenna

Servizio Tecnico dei Bacini Fiumi Romagnoli – Regione Emilia-Romagna

Servizio Tecnico del Bacino Reno – Regione Emilia-Romagna

Università di Bologna e Ravenna

SOMMARIO

RELAZIONE DI COORDINAMENTO DELLA VARIANTE AL PTCP CON IL PTCP PREVIGENTE	1
NORME DI ATTUAZIONE	3
PREMESSA E PRINCIPI INFORMATIVI.....	5
NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE	9
ART. 1 – Elaborati costitutivi della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA).....	9
ART. 2 – Modifiche alle norme del PTCP	10
ART. 3 – Carattere delle norme e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali	10
ART. 4 – Misure di salvaguardia.....	11
TESTO COORDINATO DEGLI ARTICOLI MODIFICATI DEL PTCP	13
Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua.....	13
Art. 4.7 – Rischi connessi alla subsidenza	19
TITOLO 5 – Tutela, obiettivi di qualità e uso razionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee	20
Art. 5.1 – Piano di tutela delle acque	20
Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento.....	20
ZONE DI PROTEZIONE	29
Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità.....	29
Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura	31
Art. 5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di collinare-montano.....	35
Art. 5.6 Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali.....	37
Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero	38
MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA	40
Art. 5.8 Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV)	40
Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità	45
Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari	46
Art. 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico civile.....	48
Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura	53
MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA	58
Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque	58
Art. 5.14 - Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d’origine agricola e per le zone non vulnerabili	62
Art. 5.15 - Zone di tutela assoluta e rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ..	63
Art. 12.2 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui	64
APPENDICE “Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo”	67

RELAZIONE DI COORDINAMENTO DELLA VARIANTE AL PTCP CON IL PTCP PREVIGENTE

L'adeguamento del PTCP della Provincia di Ravenna al Piano di tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Regione Emilia-Romagna comporta non solo il recepimento di numerose disposizioni normative che vanno ad integrare e a modificare le Norme vigenti, ma anche una serie di operazioni di approfondimento e specificazione delle disposizioni del PTA, che vanno ad incidere sia sulle Norme che sulla cartografia del PTCP.

La Relazione illustrativa generale della Variante, oltre ad esporre gli obiettivi del Piano e i programmi e misure per dargli attuazione, rappresenta una sostanziosa integrazione del Quadro conoscitivo del PTCP su tutti gli aspetti conoscitivi che riguardano la risorsa e le pressioni antropiche che gravano su di essa.

Riguardo alla Cartografia, la Variante comporta la sostituzione della attuale Tavola 3 del PTCP "Carta della vulnerabilità degli acquiferi" con la nuova Tavola 3 "Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee" edita nelle scale 1:100.000 (quadro di insieme) e in 15 fogli 1:25.000 che ricomprende :

"Sorgenti";

"Captazioni di acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano e loro zone di protezione";

"Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio di pedecollina-pianura";

"Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano,

"Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";

"Zone di protezione delle acque superficiali destinate al consumo umano" ;

"Zone di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero".

La variante comporta inoltre la modifica della Tavola 2 del PTCP "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali" in quanto i tematismi relativi alle acque sotterranee e riferiti al titolo 5 delle Norme risultano ora rappresentati solo nella Tavola 3.

Inoltre la Valsat della Variante va considerata anch'essa una sostanziale integrazione della Valsat del PTCP.

Riguardo alle Norme di attuazione, il recepimento del PTA comporta modifiche in più punti.

Il PTCP vigente affronta già i temi oggetto del PTA nel titolo 5 delle Norme , che si intitola appunto "Tutela della qualità ed uso razionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee"; ma altre disposizioni in qualche misura inerenti sono presenti anche nell'art. 3.17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", e nell'art. 12.2

“Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui”.

Il recepimento e approfondimento del PTA comporta in primo luogo la sostanziale integrazione e completa riformulazione del Titolo 5 delle Norme del PTCP, che dagli attuali 5 articoli passa ad essere costituito da 15 articoli. Ma oltre a ciò, al fine di un organico coordinamento normativo e per evitare che determinati argomenti vengano trattati in più punti distinti del PTCP, è apparso opportuno introdurre alcune altre più limitate modifiche ed integrazioni ad altri articoli, e in specifico agli artt. 1.5, 3.17, 4.7 e 12.2.

La complessità degli elaborati e la loro differente incidenza sugli elaborati del PTCP vigente ha quindi portato alla scelta di produrre uno specifico corpo di “Norme della Variante”, e separatamente da questo, il ‘Testo coordinato’ degli articoli delle Norme del PTCP che vengono interessati da riscrittura a modifiche.

Le Norme della Variante sono costituite da 4 articoli che contengono rispettivamente:

- 1) l’elenco degli elaborati costitutivi della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del PTA e le modalità con cui ciascuno di essi integra o sostituisce determinati elaborati del PTCP vigente;
- 2) l’elencazione delle modifiche alle norme del PTCP vigente;
- 3) l’esplicitazione del carattere delle norme, con alla distinzione fra prescrizioni, direttive ed indirizzi, cosa che determina distinti effetti sulla modalità e tempi della loro applicazione, nonché i tempi con cui i Comuni saranno tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici, distinguendo i casi dei Comuni che sono già dotati dei nuovi strumenti previsti dalla L.R. 20/2000 (Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico-Edilizio) dal caso di quelli in cui la formazione dei nuovi strumenti è ancora in corso.
- 4) l’applicazione delle misure di salvaguardia durante l’iter di approvazione della Variante.



PROVINCIA DI RAVENNA
Assessorato all'Ambiente

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE
della Provincia di Ravenna
IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA
DELLE ACQUE
della Regione Emilia-Romagna

Norme di attuazione

PREMESSA E PRINCIPI INFORMATORI

Il Piano regionale di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 21/12/05 n. 40, è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia-Romagna persegue la tutela e il risanamento delle acque superficiali, marine e sotterranee secondo la disciplina generale definita dalla normativa di settore. Gli articoli 9 ed 11 delle Norme del PTA ne prevedono rispettivamente l'attuazione ed il perfezionamento attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (di seguito PTCP).

Redatto in attuazione delle disposizioni del PTA, il seguente articolato si ispira ai principi ed alle finalità ultime ai quali il PTA si è conformato (art.1 delle Norme del PTA), a loro volta mutuati dalla ex Legge 5/1/1994 n.36:

“1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.”

“2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.”

“3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.”

Ai sensi dell'art. 26 della LR. 24/03/2000 n.20 il PTCP, come modificato dal presente Documento, è sede di raccordo e di verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. Rappresenta pertanto il momento di sintesi e verifica degli strumenti della pianificazione e della programmazione settoriale esistenti, ed orienta l'attività di governo e programmazione del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati. Unitamente alle norme sovraordinate, quale il PTA, le presenti disposizioni ed i principi sopra richiamati costituiscono riferimento per la Provincia, i Comuni e le loro Associazioni e per gli altri soggetti che operano sul territorio provinciale nell'espressione di tutti gli atti che riguardino l'utilizzo delle acque, o che possano avere impatto, diretto o indiretto, sulla quantità e qualità delle acque superficiali, marine e sotterranee.

Il Titolo 5 del PTCP stabilisce disposizioni e definisce ambiti territoriali assoggettati a specifiche forme di tutela, la cui applicazione è attuazione del PTA. Nello specifico gli artt. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 disciplinano le zone di protezione delle acque sotterranee e superficiali individuate nella Tavola 3 del PTCP, gli artt. 5.2, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 e 15 disciplinano la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche nel complesso del territorio provinciale. Detti articoli riportano, unitamente a misure obbligatorie disposte dal PTA, anche misure supplementari (ai sensi dell'art.18 comma 4 delle norme del PTA) che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale individuati dal PTA e da questa Variante al PTCP.

L'attuazione del PTA avviene inoltre anche attraverso la realizzazione di opere finalizzate

alla tutela della risorsa idrica, all'utilizzo razionale della medesima ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità, previste da strumenti operativi per interventi specifici: misure adottate ai sensi delle disposizioni di cui al Tit. III Capo III della Parte terza del D.Lgs. 152/06; programma stralcio regionale ex art.141, comma 4, L. 388/00; accordo di programma quadro regione-ministero; programmazione nazionale degli interventi nel settore idrico art. 4, comma 35 L. 350/03; programmi di realizzazione d'invasi a basso impatto ambientale previsti nei "piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura" (ai sensi dell'art. 68, 2° comma del PTA); piano di conservazione della risorsa per usi civili (ai sensi dell'art. 64 del PTA); piani di riutilizzo delle acque reflue trattate (ai sensi dell'art. 69 del PTA); piano di indirizzo degli interventi per il contenimento delle acque di prima pioggia (ai sensi della DGR n.266/2005). Un elenco non esaustivo di dette opere è riportato al paragrafo 2.5.3 della Relazione Generale.

Legenda

(P) = norma prescrittiva

(D) = direttiva

(I) = norma di indirizzo

NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

ART. 1 – Elaborati costitutivi della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)

1. La presente Variante al PTCP è costituita dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione generale comprendente il Quadro Conoscitivo, nonché obiettivi e programmi;
 - b) Relazione di sintesi;
 - c) Relazione di coordinamento della Variante al PTCP con il PTCP previgente e Norme di attuazione con relativa Appendice “Misure per la prevenzione e messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo”;
 - d) Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT preventiva);
 - e) il seguente elaborato cartografico:
 - Tavola 3 edita nelle scale 1: 100.000 (quadro di insieme) e in 15 fogli 1:25.000 che ricomprende :
 - “Sorgenti”;
 - “Captazioni di acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano e loro zone di protezione”;
 - “Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio di pedecollina-pianura”;
 - “Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano,
 - “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”;
 - "Zone di protezione delle acque superficiali destinate al consumo umano" ;
 - "Zone di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero"
 - f) lo Studio di Incidenza
2. Gli elaborati di cui alle lettere a), b), d) e f) del primo comma integrano gli elaborati del PTCP vigente
3. La tavola 3 di cui al primo comma sostituisce la Tavola 3 del PTCP previgente;
4. Il Testo coordinato degli articoli modificati delle Norme del PTCP che segue, sostituisce i corrispondenti articoli delle Norme del PTCP vigente.

ART. 2 – Modifiche alle norme del PTCP

1. Il testo dell'art. 1.5 del PTCP (“Definizioni”) è integrato con le seguenti definizioni:
 - **ATO** – va intesa la forma di convenzione tra Enti locali disciplinata dalla L.R. n.10/2008 e sue modifiche ed integrazioni.
 - **PTA** – Piano di tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 40 del 21/12/2005.
 - **Falda di subalveo** – va intesa come le “acque subalvee” del Regolamento Regionale n.41/2001.
 - **Terrazzi idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale e torrentizio** – Superfici sub-pianeggianti inclinate verso la pianura o verso l'asse vallivo, delimitate da scarpate e costituite da depositi alluvionali la cui origine è da ricondurre all'evoluzione del sistema fluviale. Si definiscono “connessi” i terrazzi in diretto rapporto con il regime idrologico dei corsi d'acqua, mentre i restanti sono “non connessi”. Nell'area oggetto di piano l'ambito dei terrazzi idrogeologicamente connessi è rappresentabile come l'Unità Modena (Subsistema AES8a) lungo le aste di Lamone, Marzeno, Senio, Sintria estesa sino al limite settentrionale del Settore di ricarica di tipo A (Art. 5.3 comma 3° sub A), ed escludendo da tale ambito le ramificazioni della medesima unità che corrono lungo il corso dei rii minori (tratta dalla Carta geologica dell'Appennino romagnolo della Regione Emilia-Romagna).
2. Il Testo dell'art. 3.17 del PTCP (“Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua”) è modificato come risulta dal ‘testo coordinato’ che segue.
3. Nell'art. 4.7 comma 3, la frase “tenendo conto degli indirizzi di cui all'art. 5.4” è sostituito con la frase “tenendo conto delle disposizioni di cui al Titolo 5 e all'art. 12.2”.
4. Il testo del Titolo 5 del PTCP pre-vigente (articoli da 5.1 a 5.5) è modificato come risulta dal ‘testo coordinato’ che segue (articoli da 5.1 a 5.15).
5. Il Testo dell'art. 12.2 del PTCP è modificato come risulta dal ‘testo coordinato’ che segue .

ART. 3 – Carattere delle norme e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. Le Norme del titolo 5 del PTCP come sostituito ai sensi dell'articolo precedente sono identificate come ‘prescrizioni’, ‘direttive’ o ‘indirizzi’, con le sigle (P), (D) e (I), secondo il significato definito all'art. 1.4 del PTCP. Le prescrizioni, pertanto “devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano”, a prescindere dall'assunzione dei provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici ovvero degli atti amministrativi vigenti non conformi alle suddette prescrizioni.

2. I Comuni sono tenuti ad adeguare il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio alle disposizioni della presente Variante al PTCP (prescrizioni, direttive ed indirizzi e relative individuazioni cartografiche) con le seguenti modalità:

- a) i Comuni che non hanno ancora adottato il Piano Strutturale Comunale e/o il Regolamento Urbanistico-Edilizio provvedono al recepimento in sede di adozione del PSC e di adozione del RUE, ciascuno per quanto riguarda le proprie specifiche competenze;
- b) i Comuni che hanno adottato il Piano Strutturale Comunale e/o il Regolamento Urbanistico-Edilizio, ma non ne hanno ancora concluso l'iter di approvazione, provvedono all'adeguamento degli strumenti adottati in sede di approvazione del PSC e di approvazione del RUE, ciascuno per quanto riguarda le proprie specifiche competenze;
- c) i Comuni che hanno già approvato il PSC e/o il RUE sono tenuti ad adeguare tali strumenti urbanistici in occasione del primo procedimento di variante agli stessi.

ART. 4 – Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000, dalla data di adozione della presente Variante al PTCP, e fino alla definitiva approvazione, comunque per una durata non superiore a cinque anni, si applicano le misure di salvaguardia, ossia:

- è sospesa ogni determinazione in merito a permessi di costruire per interventi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del piano;
- nel caso di presentazione di Dichiarazioni di Inizio di Attività per interventi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del Piano, viene notificato al presentatore ordine motivato a non effettuare l'intervento;
- è sospesa l'approvazione di piani urbanistici attuativi (nel seguito PUA) che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del Piano adottato.

2. In specifico gli aspetti prescrittivi per i quali si applica la salvaguardia sono espressamente ed esclusivamente le disposizioni indicate come 'prescrizioni', unitamente alle individuazioni cartografiche a cui fanno riferimento.

TESTO COORDINATO DEGLI ARTICOLI MODIFICATI DEL PTCP

Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

- 1.(D) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio con termine agli alvei di cui al successivo articolo 18 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistici-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.
- 2.(P) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuate nelle tavole 1:25000 contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
- 3.(P) Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui precedente secondo comma:
 - a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
 - b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni,

ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.

- 4.(P) Per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e sedicesimo,, le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e diciassettesimo e gli indirizzi di cui ai commi quattordicesimo e quindicesimo
- 5.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) invasi ad usi plurimi;
 - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f) approdi e porti per la navigazione interna;
 - g) aree attrezzabili per la balneazione;
 - h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico,
- sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.
- 6.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.
- 7.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:
- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

- b) percorsi ciclabili e spazi di sosta anche sugli argini, nonché la possibilità di realizzare i guadi che eventualmente si rendessero necessari per l'attraversamento dei fiumi relativi ad interventi necessari per una più completa fruibilità paesaggistica;
 - c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d) capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo;
 - e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.
- 8.(P) Fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:
- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
 - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 9.(P) Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

- 10.(P) Nelle aree esondabili, come individuate negli strumenti di pianificazione di bacino, valgono le disposizioni normative dettate dai suddetti atti di pianificazione. Comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali, è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.
- 11.(P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al secondo comma, e fossero già insediati alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, sono consentiti, comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinati, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
- 12.(D) Nelle zone di cui al secondo comma ricadenti nei territori collinari e montani compresi nelle U.d.P. n. 13. n. 14 e n. 15 di cui alla tavola contrassegnata dal n. 1 del presente Piano, gli strumenti di pianificazione possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri:
- l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile;
 - l'assenza di rischio idraulico per eventi con tempi di ritorno di almeno 200 anni e la non necessità di realizzare argini o modifiche altimetriche del suolo per ottenere tale condizione;
 - che le nuove previsioni non compromettono elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e consentono un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.
- 13.(D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione provinciale individuano:
- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
 - b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a);
 - c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;

- d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetto, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
 - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

14.(I) Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/94.

15.(I) Negli ambiti di cui al secondo comma del presente articolo gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentiveranno:

- a) la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;
- b) la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
- c) gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
- d) il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi

i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;

- e) la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
- f) gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
- g) il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- h) la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
- i) la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;
- j) la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

15bis (I) Al fine di “assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo”¹, la Provincia collabora alle ricerche e progetti pilota promossi dalla Regione per individuare i requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) in rapporto al duplice ruolo delle aree (fasce vegetate tampone per gli inquinanti d'origine diffusa; aree naturali ad elevata biodiversità) ed in rapporto alle diverse caratteristiche territoriali (altimetria; tipo d'utilizzo dei terreni adiacenti: urbanizzazioni, colture, vegetazione spontanea; morfologia del corpo idrico), e per definire il complesso dei caratteri delle aree perifluviali e della morfologia dell'alveo che influiscono, per sinergia di fattori biotici e abiotici, sulla capacità autodepurativa del corso d'acqua.

La Provincia, in accordo con le Autorità di bacino competenti e la Regione, individua le aree nelle quali è prioritaria l'applicazione delle misure di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA (misure relative le aree perifluviali e la morfologia dell'alveo e delle ripe, che determinano l'aumento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai corsi d'acqua naturali e artificiali di pianura, e che promuovono la conservazione o l'incremento della biodiversità), nonché la tipologia degli interventi da prevedersi, dando particolare rilievo alle aree incluse nella Rete Natura 2000.

16.(P) Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al comma 13, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

¹ D.Lgs 11/05/1999 n. 152 art. 41

17.(D) Relativamente alle aree di cui al presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

(omissis)

Art. 4.7 – Rischi connessi alla subsidenza

1. (I) Costituisce obiettivo generale del presente Piano la riduzione della subsidenza del territorio di pianura ai valori propri di un abbassamento del suolo dovuto ai soli fenomeni geologici indisturbati.
- 2.(I) Negli ambiti ove il fenomeno della subsidenza si manifesta con maggiore rilevanza, ovvero supera la soglia di subsidenza di cui al comma 1, le azioni strategiche per la difesa dai rischi connessi sono individuate prioritariamente:
 - nel contenimento dei prelievi autorizzati di risorse idriche dalle falde;
 - nell'individuazione ed eliminazione dei prelievi idrici abusivi;
 - nel contenimento dei prelievi autorizzati di altri fluidi dal sottosuolo;
 - nello scarico delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi in unità geologiche profonde non aventi valore di riserva strategica;
 - nel monitoraggio e valutazione degli eventuali effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistiche ed edilizie (scavi, infrastrutture, incremento dei carichi edilizi gravanti sul suolo, ecc.).
- 3.(I) Nel quadro degli indirizzi suddetti, il PTCP rimette agli strumenti di pianificazione delle Autorità Bacino la precisazione delle disposizioni normative da rispettare e la formazione del programma operativo degli interventi da effettuare per la riduzione dei rischi. Anche in relazione a tali atti delle Autorità di Bacino, la Provincia esercita le proprie competenze tenendo conto delle disposizioni di cui al Titolo 5 e all'art. 12.2.

TITOLO 5 – TUTELA, OBIETTIVI DI QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 5.1 – Piano di tutela delle acque

- 1.(D) La Provincia fa propri gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (PDG) (adottato il 24.2.2010).
- 2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, i piani e programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, e tutti gli atti di programmazione della Provincia e degli altri enti e amministrazioni pubbliche, nella misura in cui possano avere influenze sull'evoluzione quantitativa e qualitativa dei corpi idrici, devono tener conto degli obiettivi suddetti e devono contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
- 3.(D) I principi informativi e le norme del PTA, unitamente ai principi informativi ed alle Norme di questo Titolo, costituiscono riferimento per la Provincia, i Comuni e le loro Associazioni e per gli altri soggetti pubblici che operano sul territorio provinciale nell'espressione di tutti gli atti amministrativi che riguardino l'utilizzo delle acque o che possano avere impatto, diretto o indiretto, sulla quantità e qualità delle acque superficiali, marine e sotterranee.
- 4.(I) Ai fini della tutela e del raggiungimento degli obiettivi del PTA e del PDG, negli atti di pianificazione, programmazione e nella amministrazione corrente le sopracitate Amministrazioni ed i sopracitati soggetti non possono prescindere dalle evidenze conoscitive di cui alla Relazione Generale – Quadro Conoscitivo – della Variante di adeguamento del PTCP al PTA. Queste ultime identificano tra l'altro una gerarchia degli impatti che le attività antropiche esercitano sulle acque superficiali e sotterranee, che si traduce in una scala di priorità e di efficacia delle azioni ed interventi volti a contenere e contrastare tali impatti: allo stato attuale risultano infatti maggiormente impattanti le attività che comportano una riduzione della presenza di acqua nei corpi idrici superficiali o sotterranei, seguite da quelle generatrici di immissioni delocalizzate e diffuse di sostanze eutrofizzanti o inquinanti, seguite infine da quelle responsabili di immissioni localizzate.

Art. 5.2 - Obiettivi di qualità ambientale e misure generali per il loro raggiungimento

- 1.(D) **Finalità.** Il PTCP, in attuazione e perfezionamento del PTA regionale, stabilisce, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lett. a), b), del D.Lgs 152/06, le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22.12.2015, degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, di cui al successivo comma 7 del presente articolo, tenuto conto degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino (art.121, comma 2, del DLgs 152/06) le cui funzioni saranno trasferite all'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n.152/06.

2. **Ambiti di applicazione.** E' compito del PTCP determinare gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dal D.Lgs. 152/06, nonché l'individuazione delle azioni e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dal PTA (art. 115, L.R. 3/99 e s.m.i.). Compete alla Provincia ai sensi dell' art. 111 della L.R. 3/99 e s.m.i., il rilievo delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

Le prestazioni richieste in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, e le conseguenti disposizioni alla pianificazione, sono espresse in riferimento al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici indicati al successivo comma 4. Detta qualità ambientale è definita e monitorata nelle stazioni significative (AS) e di interesse (AI) della rete di monitoraggio delle acque superficiali come individuate nel PTA, e riportate in Tabella 5.1, nonché nelle stazioni della rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee, per le acque di falda.

Il PDG individua i corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA, ridefinendoli però in modo differente secondo i criteri del D.Lgs. n.152/2006. Le reti di stazioni di monitoraggio istituite successivamente ai sensi del PGD in buona parte si sovrappongono a quelle preesistenti (figura 1 e tabella. 5.2bis). Va sottolineato che gli obiettivi di qualità ambientale individuati dal PDG sono coerenti (e più dilazionati) con quelli del PTA, che è quindi maggiormente restrittivo: dunque il PTA concorre al perseguimento delle finalità del PDG, ed il perseguimento degli obiettivi del primo è efficace per il perseguimento degli obiettivi del secondo.

Le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici si applicano al territorio provinciale con modalità opportunamente differenziate a seconda delle caratteristiche dei suoli, della geologia sottostante, della pianificazione territoriale ed urbanistica. Ai fini della tutela quali-quantitativa degli acquiferi sotterranei, gli artt. 5.3, 5.4 e 5.5 e la Tavola 3 individuano una suddivisione del territorio collinare-montano e di pedecollina-pianura sulla base del pregio e della vulnerabilità degli stessi. All'interno del territorio collinare-montano la stessa tavole individua anche le "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti", in quanto affioramenti superficiali delle acque sotterranee.

Si individua inoltre, nella Tav. 3, una fascia di territorio costiero per la tutela delle acque sotterranee dall'ingressione di acque saline.

- 3.(D) In sede di Conferenza di pianificazione per la formazione del PSC o di variante allo stesso, i Comuni, sulla base di studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, possono proporre ulteriori specificazioni delle aree da assoggettare a tutela, a modifica delle delimitazioni della Tavola 3, in variante al PTCP.

- 4.(D) **Corpi idrici.** I corpi idrici del territorio provinciale individuati dal PTA sono distinti in :
- corpi idrici superficiali (corsi d'acqua naturali, acque di transizione, acque marine costiere, corpi idrici artificiali), parte dei quali suddivisi in significativi e di interesse;
 - corpi idrici sotterranei (acque sotterranee), parte dei quali definiti significativi.

Sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:

- 1) i **corpi idrici significativi**, da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale.
- 2) i **corpi idrici di interesse** che:

- per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale,
- per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi;

Anche questi corpi idrici sono da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale; pertanto ad essi ed alle rispettive stazioni di monitoraggio vengono assegnati specifici obiettivi di qualità ambientale. Gli obiettivi definiti per i corpi idrici di interesse (stazioni di monitoraggio di tipo AI), sono da ritenersi come “obiettivo guida”, e non imperativi per il raggiungimento della classe assegnata.

L'individuazione dei corpi idrici significativi (superficiali e sotterranei) e di quelli superficiali di interesse (ai sensi del Dlgs 152/06), è riportata nella tabella 5.1. Ai corpi idrici superficiali significativi già individuati dal PTA questo PTCP aggiunge l'asta del Torrente Senio (già classificata di interesse nel PTA), coerentemente alla medesima classificazione già adottata nel suo tratto toscano; di conseguenza al suo affluente principale Torrente Sintria viene attribuita la classificazione di corpo idrico di interesse.

Acque superficiali	significativi	F.Reno, T. Senio, Can. In Destra Reno, F.Lamone, F.Uniti, F. Montone, F. Ronco, T. Bevano, F. Savio
Acque superficiali	di interesse	T.Sintria, T.Marzeno
Acque di transizione	significativi	Piallassa Baiona, Piallassa Piomboni, Ortazzo/Ortazzino
Acque sotterranee	significativi	Conoide del Senio, Conoide del Lamone, Conoidi pedemontane singolarmente indistinte, complesso pianura alluvionale appenn. , complesso pianura alluvionale padana.

Tabella 5.1 – Corpi idrici significativi e di interesse superficiali, e corpi idrici significativi sotterranei

Per i corpi idrici già classificati significativi ai sensi del D.Lgs. 152/99, quali Ortazzo/Ortazzino, non più disciplinati dalla normativa sulle acque di transizione di cui al D.Lgs. 152/06 e pertanto non ricompresi, a partire dal 2010, nel programma di monitoraggio, si raccomanda lo svolgimento di un monitoraggio specifico a fini del controllo del mantenimento/miglioramento della caratteristiche ambientali degli stessi.

5.(D) **Canale Candiano.** Viste le peculiari caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale, le presenti Norme dispongono in via transitoria, per l'asta del Candiano, un particolare regime di vincoli e di approfondimenti conoscitivi.

6.(D) **Classificazione dei corpi idrici significativi e di interesse**

I corpi idrici significativi e di interesse sono classificati in relazione allo stato della qualità ambientale, valutata in base ai parametri indicati nell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/99 non essendo ad oggi disponibili i metodi ufficiali di classificazione (parametri e limiti), di cui

all'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, da adottarsi in adeguamento alla Direttiva 2000/60/CEE.

Per i corpi idrici superficiali lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico-batteriologico; per i corpi idrici sotterranei lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato qualitativo (chimico);

La classificazione dei corpi idrici superficiali relativa all'anno 2008, unitamente agli obiettivi di qualità ambientale assegnati per il 22/12/2015, è riportata nella Tabella 5.2, che segue; la classificazione dei corpi idrici sotterranei, relativa all'anno 2006 è desumibile dalla Figura 1.64 contenuta nel paragrafo 1.3.7.6 della Relazione generale - Quadro conoscitivo.

La classificazione effettuata ha carattere temporaneo e dovrà essere aggiornata periodicamente, in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi mediante l'attività di monitoraggio di livello regionale e provinciale, istituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 118 e 120 del DLgs 152/06, e secondo le disposizioni della D.G.R. n.1420/2002.

7. (D) **Obiettivi di qualità ambientale**

Ai sensi dell'art. 76, comma 4, del DLgs. 152/06, entro il 22 dicembre 2015 devono essere raggiunti gli obiettivi di qualità ambientale sotto elencati.

- 1) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei mantengano o raggiungano la qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto 152/2006;
- 2) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;

Ai sensi dell'art. 77, comma 3 del DLgs 152/06, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato, o tratto di esso, deve aver conseguito almeno lo stato di qualità ambientale "sufficiente", come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;

Per i corpi idrici di interesse si perseguono gli stessi obiettivi di qualità ambientale;

Obiettivi di qualità meno rigorosi da raggiungersi entro il 22.12.2015 sono attribuiti alle stazioni di Ponte Zanzi (sul Canale Destra Reno), Ponte Pineta (sul Fosso Ghiaia), Fusignano (sul fiume Senio), Marcegaglia (Canale Candiano)². Ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 77 del D.Lgs. 152/06 il PTCP contempla misure di tutela e di possibile miglioramento.

Gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali significativi e di interesse sono specificati nella tabella 5.2. Per i corpi idrici sotterranei significativi l'obiettivo di qualità è la condizione ambientale quali-quantitativa "Buona" (DLgs 152/1999 e DLgs 152/2006, Allegato 1). In dettaglio: per i corpi idrici sotterranei l'obiettivo di qualità per lo stato quantitativo è la classe B. Per i corpi idrici sotterranei nei quali la presenza per causa naturale di valori elevati di alcuni parametri di base comporta lo stato qualitativo 0 "Particolare", l'obiettivo di qualità per lo stato qualitativo è la classe 2 per gli altri parametri di base e per i parametri addizionali.

² Ciò è disposto ai sensi dell'art. 77, commi 4 e 5, del D.Lgs. 152/06 ed in conformità al comma 7 del medesimo articolo (condizioni di impossibilità e/o di insostenibilità economica).

Per l'asta del Canale Candiano, fermo restando - ove possibile - il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, si attua un regime transitorio che sarà eventualmente aggiornabile a seguito di specifici studi.

Corpo idrico	Stazione	Tipo	Classe potab 2006	Ob.vo potab 2015	Situazione 2008	Obiettivo 2015
Senio	Fusignano	Ai → As			Sufficiente	Sufficiente
Reno	VoltaScirocco	As	A3	A2	Scadente	Buona
C.Dx.Reno	P. Zanzi	As			Scadente	Sufficiente
Lamone	M. del Rosso	As			Sufficiente	Buona
Lamone	P. Centometri	As	1° E.Sp.	A2	Scadente	Buona
Marzeno	P. Verde	Ai			Scadente	Buona
F. Uniti	P. Nuovo	As			Scadente	Buona
F. Ghiaia	P. Pineta	Ai			Sufficiente	Sufficiente
Senio	Tebano	Ai → As			Sufficiente	Buona
Sintria	V.S.Giorgio	B → Ai			Scadente	Buona
Candiano	Marcegaglia	B			Sufficiente	Miglioramento

Tabella 5.2. Corpi idrici superficiali, stazioni di monitoraggio, stato attuale ed obiettivi di qualità ambientale e per la produzione di acqua potabile individuati dal PTA.

Per le zone umide presso la foce del fiume Lamone – Ponte Alberete e Valle Mandriole – l'Ente Gestore dovrà adoperarsi al fine di garantire un livello idrico ottimale e un sufficiente ricambio idrico anche durante tutta la stagione estiva.

Il PDG del Distretto dell'Appennino Settentrionale individua i corpi idrici superficiali e sotterranei del PTA, ridefinendoli però in modo differente secondo i criteri del D.Lgs. n.152/2006 ed assegnando i rispettivi obiettivi di qualità. La figura 1 seguente illustra gli obiettivi di qualità per le acque superficiali e mostra la rete di stazioni di monitoraggio istituita ai sensi del PGD, che in buona parte si sovrappone a quelle preesistente. Per semplicità di lettura nella tabella 5.2 bis che segue gli obiettivi di qualità sono attribuiti direttamente alle stazioni medesime. Si può notare come gli obiettivi di qualità ambientale individuati dal PDG siano coerenti con quelli del PTA (e più dilazionati).




Fig. 1. Sono rappresentati in verde i corpi idrici per i quali il PDG assegna l'obiettivo di qualità ambientale "buono al 2015", in arancio quelli con obiettivo "buono al 2027", in azzurro quelli "elevato al 2015". In grigio i corpi idrici esterni alla provincia. Le crocette rappresentano le nuove stazioni di monitoraggio.

CODICE	ASTA	STAZIONE	ACQUA	E/N	OBIETTIVO
07000100	C.le Dx Reno	La Frascata - Conselice	Artificiale	Esistente	Buono al 2027
07000200	C.le Dx Reno	P.te Madonna del Bosco - Alfonsine	Artificiale	Esistente	Buono al 2027
07000300	C.le Dx Reno	P.te Zanzi - Ravenna	Artificiale	Esistente	Buono al 2027
08000200	F. Lamone	P.te Mulino Rosso - Brisighella	Naturale	Esistente	Buono al 2015
08000800	F. Lamone	P.te Ronco - Faenza	Naturale	Esistente	Buono al 2027
08000900	F. Lamone	P.te Cento Metri - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06005500	F. Reno	Volta Scirocco - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004600	F. Santerno	A valle p.te Mordano - Bagnara di	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004650	F. Santerno	Ponte Via Reale Voltana, Alfonsine	Naturale	Nuova	Buono al 2027
13000800	F. Savio	Ponte Matellica	Naturale	Esistente	Buono al 2027
13000900	F. Savio	Ponte S.S. Adriatica, Cervia	Naturale	Nuova	Buono al 2027
11001800	F. Uniti	Ponte Nuovo - Ravenna	Naturale	Esistente	Buono al 2027
08000650	R. Albonello	Ponte Via Albonello	Naturale	Nuova	Buono al 2027
12000150	T. Bevano	Ponte S.S. 16, Ravenna	Naturale	Nuova	Buono al 2027
06004900	T. Senio	P.te Riolo Terme	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06005200	T. Senio	P.te Tebano - Castelbolognese	Naturale	Esistente	Buono al 2027
06004950	T. Sintria	Fornazzano	Naturale	Nuova	Buono al 2015
06005000	T. Sintria	Zattaglia	Naturale	Esistente	Buono al 2015

Tabella 5.2 bis Nuove stazioni di monitoraggio ed obiettivi assegnati dal PDG.

8.(D) Contribuiscono in modo preponderante al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale-i seguenti obiettivi specifici:

- obiettivi quantitativi per le acque superficiali, definiti sulla base dell'individuazione dei criteri di regolazione delle portate in alveo fluviale, finalizzati alla garanzia del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corsi d'acqua del territorio provinciale e alla regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti e da serbatoi;
- obiettivi quantitativi per le acque sotterranee, mirati a perseguire l'azzeramento degli attuali eccessi di prelievo, in relazione all'analisi di bilancio idrico provinciale.

9.(D) **Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale**

Il complesso delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente comma 7 è costituito dal quadro degli indirizzi, delle azioni, degli interventi, delle regole e delle prescrizioni contemplate nel Titolo 5 del PTCP, prefiguranti un sistema nel quale si integrano politiche e misure per la tutela qualitativa e per la tutela quantitativa, sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee. Tale complesso di misure fa riferimento alla classificazione relativa allo stato attuale della qualità ambientale dei corpi idrici indicati al precedente comma 4, o di parte di essi, oltre che all'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza ed all'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, ampiamente descritti nel Quadro conoscitivo della Relazione Generale.

Si prescrive che le priorità evidenziate al par. 2.7.2. della Relazione Generale della presente Variante e in particolare quanto riportato al par. 2.7.2.3.2. al punto 1 relativamente all'immissione sistematica dal CER nel Lamone della quota d'acqua a beneficio di Ponte Alberete e Valle Mandriole, divengano azione da compiere obbligatoriamente, trattandosi di un intervento di tutela ambientale indispensabile per la conservazione di un elevato numero di habitat e specie prioritari, attualmente minacciati proprio dalla carenza di acque dolci.

Il complesso delle misure suddette è definito negli articoli seguenti del presente Titolo seguenti, che contemplano oltre alle misure obbligatorie indicate dal PTA, le misure supplementari di competenza provinciale ai sensi dell'art. 18 comma 4 delle norme del PTA.

Le misure trovano pratica attuazione anche attraverso specifici **Programmi attuativi**, nei vari settori di competenza. Tali programmi comprendono l'elenco puntuale degli interventi, definiti anche sulla base delle misure quali-quantitative obbligatorie e di quelle supplementari di cui all'art. 18, comma 4 delle norme del PTA; una prima sintesi non esaustiva dei principali programmi, misure, opere, azioni in progetto è riportata al quadro di cui al paragrafo 2.5.3 del Quadro conoscitivo. I Programmi attuativi sono approvati e aggiornati dal Consiglio Provinciale.

10.(D) **Misure di tutela e miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione**

Il PTA, in conformità all'art.76 e dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, stabilisce specifici programmi di tutela e miglioramento per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22.12.2015, degli obiettivi di qualità per i corpi idrici a specifica destinazione funzionale, elencati all'art. 79 del medesimo Decreto. Il complesso delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è volto nel contempo

anche al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici con specifica destinazione funzionale. Nel caso di corpi idrici per i quali sono designati sia obiettivi di qualità ambientale, sia per specifica destinazione, devono essere rispettati i parametri più cautelativi.

11(D) **Corpi idrici a specifica destinazione** di cui all'art. 79 del DLgs 152/06.

In relazione al territorio provinciale, sono acque a specifica destinazione funzionale:

- le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- le acque destinate alla balneazione;
- le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
- le acque destinate alla vita dei molluschi.

12(D) **Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile** (art. 80 DLgs 152/06 ed art. 22 delle norme del PTA)

Le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, classificate secondo le categorie indicate dall'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, in base ai parametri, alle frequenze di campionamento e ai metodi di misura del medesimo Allegato, Sezione A, tabelle 1/A e 2/A, sono captate nei punti elencati in Tabella 5.3; nella tabella è indicata inoltre la Galleria drenante del Senio, utilizzata nel periodo estivo, non classificata.

In base alla classificazione effettuata, e in coerenza con quanto disposto dal PTA, per i corpi idrici nei quali sono ubicate le prese classificate sono previsti programmi finalizzati, al 2015, al raggiungimento o mantenimento della categoria A2, fermo restando che anche dal complesso delle misure previste al precedente comma 9 ed ai successivi articoli del presente Titolo, dipende il graduale progressivo miglioramento della qualità delle acque superficiali.

Gli idonei strumenti di pianificazione d'Ambito, finalizzati alla gestione del Servizio Idrico Integrato, devono promuovere il progressivo aumento dell'utilizzo di risorsa superficiale a scopo idropotabile, soprattutto in aree caratterizzate da deficit idrico sotterraneo e/o da elevata subsidenza, al fine di una riduzione del prelievo di acque sotterranee.

Volta Scirocco (<i>F. Reno</i>)	A3
Ponte Centometri (<i>F. Lamone</i>)	1° El Spec.
Ca' di Zabatta (<i>Rio Cestina – Senio</i>)	A2
Galleria drenante del Senio	NC

Tabella 5.3 – Punti di captazione di acque superficiali destinate alla potabilizzazione.

13(D) **Acque destinate alla balneazione** (art. 83 DLgs 152/06 e art. 23 delle norme del PTA)

Le acque destinate alla balneazione dal 2010 devono rispondere ai requisiti di cui al Dlgs 116/08 attuativo della Direttiva 2006/7/CE ed al DM 30/3/2010. Le zone sinora idonee alla balneazione (ai sensi della norma previgente DPR 470/82³) e quelle di norma interdette sono tutte marine, e sono riportate al paragrafo 1.3.6.1 del Quadro conoscitivo.

14(D) **Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci** (art. 84 DLgs 152/06 e art.24 delle norme del PTA)

Le acque dolci idonee alla vita dei pesci e le stazioni di controllo finalizzate alla valutazione dei tratti di corpi idrici designati, individuati dalla Provincia con Delibera della Giunta Provinciale n.1138 del 6/7/94 ed approvate dalla Regione con DGR n.369/1999, sono elencate in paragrafo 1.3.6.4 della Relazione Generale – Quadro conoscitivo.

Le acque dolci designate e classificate devono avere parametri di qualità conformi a quanto richiesto dagli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 152/06, con le deroghe consentite dall'art. 86 del medesimo decreto. L'accertamento della qualità delle acque e la conseguente classificazione (acque dolci salmonicole o ciprinicole) si basa sui risultati di conformità desunti dal monitoraggio.

Il PTCP assume l'obiettivo minimo del mantenimento della conformità dei suddetti parametri per le acque già designate e classificate dagli Enti competenti, e l'obiettivo dell'estensione graduale verso valle dei tratti fluviali classificati idonei alla vita dei Ciprinidi.

15(D) **Acque destinate alla vita dei molluschi** (art. 87 DLgs 152/06 e art.25 delle norme del PTA).

Le acque destinate alla vita dei molluschi, designate ed individuate dalla Provincia nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre con Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 6/1/01 e s.m.i. sono elencate in paragrafo 1.3.6.2 della Relazione Generale – Quadro conoscitivo.

Le acque designate ai sensi dell'art. 87 del Dlgs 152/06 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del medesimo Decreto, con le deroghe ivi consentite dall'art. 89.

Il PTCP assume l'obiettivo minimo del mantenimento della conformità dei suddetti parametri, per le acque già designate e classificate dagli Enti competenti.

³ Compete alla Provincia, ai sensi dell'art.118, comma 1 della L.R.3/99 e s.m.i., "l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione doveva essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare" (art. 4, comma 1, lett. b) DP R 470/82). Alla Provincia competeva inoltre "la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze e le consuetudini locali" (art. 4, comma 1, lett. c) DP R 470/82).

ZONE DI PROTEZIONE

Art. 5.3 Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

- 1.(P) *Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.* Ai sensi degli artt. da 40 a 47 delle norme del PTA, il PTCP definisce e disciplina: ⁴
- le zone di protezione ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 152/06, destinate alla protezione del patrimonio idrico, distinte in:
 - o zone di *protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura* (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell'art. 28 del PTPR);
 - o zone di *protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano*;
 - o zone di *protezione delle acque superficiali*;
 - le zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art.94 del Dlgs 152/06).
- 2.(P) *Aree di protezione delle acque sotterranee costiere.* In considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine, il PTCP individua una ulteriore zona di protezione delle acque sotterranee in territorio costiero, rappresentata nella Tavola 3.
- 3.(P) Le “*Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura*” (corrispondenti alle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei dell'art. 28 del PTPR) sono rappresentate nella Tavola 3 del PTCP, che recepisce e integra le individuazioni del PTA, e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono o potrebbero attingere sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali di conoide, tutte caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

⁴ Quantunque l'art. 43, comma 2, delle norme del PTA riservi al PTA stesso la delimitazione delle aree di ricarica della falda all'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura, tuttavia la rappresentazione in scala 1:250.000 effettuata dalla Tav. 1 del PTA, in ragione della scala adottata, non è sufficiente per la specificazione della delimitazione suddetta; conseguentemente all'art. 10, comma 2, il PTA dispone a carico del PTCP la traduzione in scala operativa (1:10.000) di tale delimitazione.

L'art. 48 delega le Province alla delimitazione di dettaglio (in base a specifici studi idrogeologici, idrochimici, idrologici) delle zone di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano, delle zone di riserva e delle emergenze naturali della falda.

L'art. 49 infine autorizza le Province a modifiche ed integrazioni della disciplina di salvaguardia relativa alle suddette zone, da approvarsi con la procedura dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000, attribuendo a tali atti il valore di modifica al PTA.

All'interno di queste sono da prevedere le *aree di ricarica* (alimentazione) della falda e le *zone di riserva*. Le aree di ricarica, individuate nella Tav. 3, sono suddivise nei seguenti settori:

- A) settori di ricarica di **tipo A**: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d'acqua (Lamone, Marzeno, Senio), idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;
- B) settori di ricarica di **tipo B**: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, quasi interamente comprese tra il settore A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
- C) settore di ricarica di **tipo C**: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B per scorrimento superficiale e sub-superficiale;
- D) settori di ricarica di **tipo D**: fasce adiacenti agli alvei fluviali dei corsi d'acqua Lamone, Marzeno e Senio, con falde prevalentemente alimentate per via laterale subalvea.;

Le eventuali zone di riserva saranno individuate su proposta di delimitazione dell'ATO territorialmente competente (ai sensi dell'art. 43, comma 3 delle Norme del PTA).

- 4.(P) Le “**zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano**” sono rappresentate nella Tavola 3 del PTCP. Al loro interno sono comprese le aree di ricarica e le emergenze naturali della falda. La suddivisione delle *aree di ricarica* comprende:

- 1) aree delle “*rocce magazzino*” all'interno delle quali sono distinte:
 - 1.a – potenziali aree di riserva;
 - 1.b – aree di possibile alimentazione delle sorgenti che servono acquedotti rurali;
 - 1.c – altre aree;
- 2) settori con *microbacini imbriferi contigui* alle aree di ricarica;
- 3) ambiti dei *depositi alluvionali* in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi;
- 4) aree della *formazione gessoso-solfifera*, ricche di cavità ipogee e meritevoli di tutela naturalistico-ambientale.

La Tavola 3 riporta inoltre la localizzazione aggiornata al 2007 dei *punti di emergenza della falda* (sorgenti e scaturigini) - che all'atto del censimento sono state distinte secondo vari criteri tra i quali l'uso domestico, l'alimentazione di acquedotti rurali, il pregio naturalistico - distinte dai punti di captazione attivi e non di acque classificate termali o minerali (in legenda indicati per brevità come sorgenti termali).

La Tavola 3 individua anche delle *aree di approfondimento* nella Formazione Marnosa-arenacea, al di fuori del perimetro delle rocce-magazzino; trattasi di unità geologica litologicamente idonea all'immagazzinamento di risorse idriche nel sottosuolo anche se non sono state rilevate sorgenti nei censimenti effettuati.

- 5.(P) Le “**zone di protezione delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento Idropotabile**” sono relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali e sono riportate nella Tavola 3.

In provincia di Ravenna le due zone di protezione delle acque superficiali sono rappresentate dal bacino imbrifero del Rio Cestina, a monte dell'opera di presa

dell'acquedotto di Casola Valsenio, e dal bacino imbrifero del Torrente Senio a monte dell'opera di presa posta nell'alveo fluviale nei pressi di tale località. All'interno dei bacini imbriferi suddetti due porzioni di area di 10 kmq ciascuna sono soggette alle specifiche misure di tutela di cui al successivo Art. 5.6.

Le norme del PTA e le disposizioni dell'art. 5.6 seguente si applicheranno anche alle zone di protezione di eventuali opere di presa future.

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

1. Nei settori A, B, C, D delle aree di ricarica della falda descritte al precedente art. 5.3, comma 3, al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate o utilizzabili per il consumo umano, valgono le disposizioni ed i divieti di cui ai commi seguenti:

Disposizioni generali per tutti i settori di ricarica (A,B, C, D).

- 2.(D) Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti all'art. 5.2 comma 7, l'utilizzo agronomico di liquami zootecnici sul suolo deve essere limitato privilegiando, ove possibile, l'impiego di letame e altri ammendanti organici e il trattamento dei reflui zootecnici; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/07) dovrà adoperarsi in tal senso, anche promuovendo il trattamento dei reflui zootecnici, in particolare la separazione dei solidi e il compostaggio con residui vegetali.
- 3.(D) Le aziende agricole e zootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti zootecnici sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. CEE 1782/03 di seguito elencata:
 - i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), elencati nell'allegato III del suddetto Regolamento;
 - le norme, elencate nell'allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), compresi quelli ritirati dalla produzione.
- 4.(D) Ai sensi dell'art. 65 e segg. delle norme del PTA ed ai sensi dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.
- 5.(D) I Comuni o le loro Unioni recepiscono negli strumenti urbanistici, applicano ed eventualmente approfondiscono la disciplina relativa alle “misure per la prevenzione, la

messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo” di cui all’art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA.

- 6.(P) I sistemi fognari pubblici e privati di nuova realizzazione o in caso di rifacimento, devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta e la presenza di frequenti pozzetti d’ispezione, al fine di precludere ogni rischio d’inquinamento. Le medesime garanzie costruttive sono riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione.
- 7.(D) Per le reti ed i manufatti fognari pubblici e privati esistenti deve essere prevista una periodica verifica della tenuta idraulica, da considerarsi una tra le “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo”. Alla verifica dovrà far seguito la programmazione della impermeabilizzazione dei tratti fognari di maggiore entità o maggiormente critici, e la tempestiva impermeabilizzazione delle fognature per le acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, da comprovare a cura degli interessati in sede di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico.
- 8.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D sono *vietati*:
- a) lo spandimento, anche ad uso agronomico, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue ad esclusione dei fanghi così come individuati all’Allegato 2 della DGR. N.2773/2004, purché prodotti all’interno dei suddetti settori di ricarica o al massimo a 10 km dal confine dei settori;
 - b) l’utilizzo di fluidi scambiatori di calore diversi dall’acqua utilizzati nelle pompe di calore/sonde geotermiche al fine del raffreddamento/ riscaldamento. I Comuni devono adeguare i regolamenti urbanistici introducendo disposizioni in tal senso;
 - c)- la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 e successive modifiche e integrazioni (“Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”);
 - d) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104 D.Lgs 152/06);
 - e) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per:
 - gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
 - gli scarichi delle acque di seconda pioggia derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;
 - f) la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento.

Ulteriori disposizioni per specifici settori di ricarica

- 9.(D) Nei settori di ricarica di tipo A, B e D gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l’esercizio delle attività estrattive venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- nella formazione dei progetti di sistemazione finale delle attività estrattive dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 5.12, comma 15 e 16, delle presenti norme e per gli accumuli ad uso plurimo. Il recupero ambientale a carico del cavatore potrà prevedere la trasformazione dell'ex cava in bacino di accumulo idrico impermeabilizzato;
 - in particolare, nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico.
- 10.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B e D è vietato l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde idriche sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile.
- 11.(D) Al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli nei settori di ricarica di tipo A, B, D, i Comuni pedecollinari dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici recependo le seguenti disposizioni:
- a) ferma restando la possibilità di eventuale conferma di previsioni di nuova urbanizzazione già previste nei PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, nei nuovi strumenti urbanistici potrà prevedersi la possibilità di urbanizzare nuove aree ricadenti nei settori di ricarica A, B e D per un massimo di 5 ettari in comune di Brisighella, per un massimo di 120 ettari in comune di Castelbolognese, per un massimo di 215 ettari in comune di Faenza e per un massimo di 5 ettari in comune di Riolo Terme; tale soglia massima dovrà essere prescritta nelle norme del PSC e sarà oggetto di monitoraggio in fase di programmazione degli interventi nei POC. Non sono soggette a tale limitazione le aree destinate a parchi urbani, attrezzature ricreative e sportive scoperte o comunque a destinazioni comportanti quote minime di impermeabilizzazione del suolo, nonché le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture, impianti o servizi pubblici.
 - b) gli interventi edilizi di nuova costruzione (compresi gli ampliamenti degli edifici esistenti) devono essere regolamentati al fine di assicurare la massima permeabilità possibile degli spazi non edificati, subordinando gli stessi alla realizzazione di interventi di permeabilizzazione del suolo. Con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative, e fermo restando il criterio generale dell'invarianza idraulica di cui all'art. 4.6 del PTCP, dovranno essere definite indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti della ricarica delle acque sotterranee, prevedendo per i nuovi spazi pubblici o privati destinati a parcheggi, piazzali ecc. (anche in occasione di rifacimento degli stessi), le cui superfici non siano soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda, modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
 - c) in presenza di insediamenti urbani preesistenti, in caso di riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti i Comuni perseguono la riduzione della superficie impermeabile;
 - d) nell'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici che comportino l'urbanizzazione e l'impermeabilizzazione di aree ricadenti in tutto o in parte nei citati settori A, B, D, i Comuni valutano la compatibilità delle previsioni rispetto alla vulnerabilità degli acquiferi e prescrivono la percentuale minima di superficie che deve essere mantenuta

permeabile; la percentuale deve essere massimizzata, compatibilmente con il rispetto delle altre disposizioni urbanistiche vigenti, deve tendere almeno al 30% rispetto alla superficie fondiaria. Qualora tale prescrizione non sia già stabilita in sede di PRG, PSC o POC, i Comuni introducono tale prescrizione in sede di approvazione o revisione del Piano attuativo. I Comuni possono inoltre prescrivere la realizzazione di opere di compensazione aventi l'effetto di ridurre gli effetti della parziale impermeabilizzazione del suolo.

- 12.(D) I RUE, ovvero i regolamenti edilizi dei Comuni di **Brisighella, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme** recepiscono i criteri ed i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche espressi nella Deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005 “Direttiva concernente Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, G.Lgs 11 maggio 1999, 152)” e nelle “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005” di cui alla DGR 1860/2006. Nello specifico, con riferimento ai criteri espressi nel punto 3.5 della Direttiva, prevedono che nelle aree a destinazione residenziale e produttiva/commerciale venga effettuato, ove possibile in relazione alle caratteristiche locali del suolo e di permeabilità, lo smaltimento in loco delle acque meteoriche (eccedenti le quantità stoccate con le tecniche di cui all’Art. 5.11 comma 5, penultimo alinea), raccolte dalle coperture dei fabbricati e degli insediamenti abitativi o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda. Lo smaltimento di tali acque non è considerato “scarico”, ai sensi della normativa vigente.
- 13.(P) Nelle aree non ancora urbanizzate al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, ricadenti nei settori di ricarica di **tipo A** l’insediamento di nuove attività industriali è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile l’ulteriore carico veicolato;
 - che gli scarichi permettano il collettamento delle acque reflue di lavorazione in pubblica fognatura recapitante ad un depuratore, e che il dimensionamento delle infrastrutture di fognatura e di depurazione sia compatibile con l’incremento di carico;
 - che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo industriale sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta agli enti competenti (Autorità di Bacino e Servizio tecnico regionale) di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, il bilancio idrico e idrogeologico, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
 - che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.
- 14.(P) Nelle aree non ancora urbanizzate al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, ricadenti nei settori di ricarica di **tipo D**, non è consentito l’insediamento di nuove attività industriali. Nelle aree che a tale data erano già urbanizzate l’insediamento di nuove attività industriali è consentito nel rispetto delle condizioni elencate al precedente comma 13.
- 15.(P) nei settori di ricarica di **tipo C**, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 2 a 8, vanno rispettate le disposizioni di cui alle lettere da b) a d) dell’art. 5.6, comma 2 da tutti i Comuni che ricadono nelle suddette zone.

- 16.(P) Nelle zone di riserva di cui all'art. 5.3, comma 3, che vengano individuate su eventuale proposta di ATO⁵, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Agenzia d'ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna, si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/06 Art. 94) fino alla realizzazione delle captazioni per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.
- 17.(P) Alle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/06), si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.15. Tali zone sono rappresentate nella Tavola 3.
- 18.(I) I Comuni pedecollinari nei loro strumenti di pianificazione possono prevedere ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora tali specificazioni siano il risultato di studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, che vadano a dettagliare ulteriormente, nel passaggio di scala, quanto previsto dal PTCP, purché non in contrasto con le presenti Norme.
- 19.(P) Alle Aree di ricarica della falda e nelle zone di riserva del territorio di pedecollina-pianura come individuate all'art. 5.3, comma 3 si applicano in aggiunta anche le disposizioni ed i divieti specifici per le categorie a, d, f2, i-q, k-r, n, t, u, v, w dei Centri di pericolo, riportati nell'Appendice che costituisce parte integrante delle presenti Norme.

Art.5.5 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

1. Nelle aree di ricarica di cui al precedente art.5.3, comma 4), al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere⁶:
- a) (I) le risorse idriche sotterranee sono destinate prioritariamente all'utilizzo idropotabile;
- b) (P) sono vietati l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo a quelle alimentanti acquedotti ad uso idropotabile e i sistemi carsici della Vena del Gesso nel SIC/ZPS IT4070011. Tali operazioni possono essere consentite previo nulla-osta del Servizio tecnico di bacino regionale competente.
- c) (D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme recepiscono negli strumenti urbanistici, applicano, ed eventualmente approfondiscono la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo⁷ di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA".
- 2.(P) Nei settori delle aree di ricarica di cui al comma 1 aventi le caratteristiche di *potenziali aree di riserva* (di cui all'art 5.3, comma 4 e individuate nella Tav. 3) ai sensi dell'art 47, comma 7 delle norme del PTA, fino all'emanazione della Direttiva regionale di cui all'art. 42. comma 1 delle medesime Norme, si applica la disciplina dell'Art. 94 del Dlgs 152/2006 relativa alle zone di rispetto delle captazioni. In base ad approfondimenti

⁵ Ai sensi dell'Art. 43, comma 3 delle Norme del PTA.

⁶ Ai sensi degli artt. 47 comma 2, e 45 comma 2 delle norme del PTA,

⁷ vedi all'Appendice

- geologici ed idrogeologici i competenti Servizi regionali e provinciali potranno ulteriormente dettagliare tali aree nella ricerca di risorse utilizzabili per il consumo umano;
- 3.(D) All'interno dei settori con microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica e degli ambiti dei depositi alluvionali in senso lato, assimilabili ai microbacini imbriferi (di cui all'art. 5.3, comma 4), nonché all'interno delle aree di approfondimento (di cui all'art. 5.3, comma 4, ultimo capoverso)" devono essere individuate⁸ misure volte a prevenire la compromissione qualitativa delle risorse per effetto di scarichi o di dilavamenti che, per ruscellamento o per sversamento, possano infiltrarsi nelle aree di ricarica. Si applicano pertanto le disposizioni di cui al precedente comma 1, sub c);
- 4.(P) Qualora vi siano sorgenti destinate al consumo umano, nelle relative aree di alimentazione non è ammessa nei nuovi strumenti urbanistici la previsione di nuove aree urbanizzabili. Qualora si individuino sorgenti per le quali venga richiesta la captazione per il consumo umano, si applicano le misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla Direttiva regionale da emanarsi ai sensi dell'art. 42, comma 1 delle norme del PTA. Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/06), si applicano le disposizioni di cui all'art.5.15.
- 5.(D) I Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme individuano nel PSC o nel RUE le zone interessate da sorgenti e risorgenti naturali di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettano le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle "sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale" (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acque superficiali o sotterranee in una fascia di raggio di 500m⁹. Nell'ambito delle aree protette, i Comuni espletano gli adempimenti di cui al presente comma di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al seguente comma 7. Sono immediatamente individuate come risorgenti di interesse naturalistico la risorgente del rio Cavinale e la risorgente del rio Basino, nel SIC/ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola. Nell'approfondimento/ricerca di altre sorgenti nonché nella individuazione di quelle di particolare pregio naturalistico – ambientale, i Comuni danno priorità al territorio della Formazione Marnosa-arenacea;
- 6.(D) E' compito degli Enti Gestori dei Parchi, delle Riserve naturali e delle altre aree protette di cui all' art. 4 della L.R. 6/05, definire all'interno dei territori di competenza, sentita l'Autorità di bacino, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate¹⁰. L'individuazione di questi corpi idrici dovrà essere contenuta negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione delle aree protette come definiti nella citata L.R. 6/05 anche considerando le attività produttive - in particolare agricole e zootecniche – ivi localizzate soprattutto se prive di adeguate fonti alternative di approvvigionamento idrico.
- 7.(P) Alle aree di territorio collinare-montano individuate come rocce magazzino ed a quelle della formazione gessoso-solfifera (art. 5.3, comma 4, sub 1 e sub 4) si applicano in

⁸ Ai sensi dell'art 47, comma 5 delle norme del PTA

⁹ Ai sensi dell'art 47, comma 6 delle norme del PTA

¹⁰ Ai sensi dell'art. 164, comma 1 del D.Lgs 152/06.

aggiunta anche le disposizioni ed i divieti specifici per le categorie a, f2, i-q, k-r, n, t, u, v, w dei Centri di pericolo, riportati nell'Appendice alle presenti Norme.

Art. 5.6 Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali

- 1.(D) Per le zone di protezione dei corpi idrici di superficie (relative alle captazioni idropotabili di altitudine superiore a 100 m.s.l.m poste su invasi e corsi d'acqua naturali), coincidendo le zone di protezione con i rispettivi bacini imbriferi, le misure di tutela sono riconducibili alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui all'art. 5.2, comma 12. Dette zone sono comprese nel territorio del Comune di Casola Valsenio.

2. Per le porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte delle opere di presa individuate nella Tavola 3, al fine di ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico superficiale e di evitare la compromissione quantitativa delle risorse, si dispone inoltre quanto segue:
 - a) (P) fatta salva la eventuale conferma di aree già destinate all'urbanizzazione dal PRG vigente o adottato alla data di entrata in vigore del PTA, il PSC di Casola Valsenio potrà prevedere la possibilità di urbanizzare nuove aree per una superficie massima di 3,6 ettari.¹¹;
 - b) (D) per le aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione dal PRG vigente o adottato alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione nei limiti della precedente lettera a), il Comune suddetto prevederà nei propri strumenti urbanistici misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, indicando le attività consentite (divieto di attività comportanti scarichi pericolosi), la quota minima di superficie che dovrà restare permeabile nelle aree che verranno urbanizzate, le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (reti fognarie nere a garanzia di tenuta (sempre separate dalle bianche), idonei impianti di depurazione, recapito dell'effluente a valle della derivazione, ...) e delle infrastrutture viarie (divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione);
 - c) (D) per le aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA la Provincia effettua il censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico e dispone nei casi necessari misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio. In dette aree il Comune suddetto prevede misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i criteri previsti alla precedente lettera b);
 - d) (P) è vietato l'insediamento di nuove attività comportanti scarichi contenenti sostanze pericolose (ex art. 108 del Dlgs 152/06), o lo stoccaggio di "sostanze pericolose"¹²;
 - e) (I) in relazione ai sistemi di depurazione delle acque reflue, con riferimento alle case sparse, ai nuclei isolati ed agli agglomerati fino a 2000 A.E., i RUE dovranno

¹¹ Ai sensi dell'art. 46 delle Norme del PTA

¹² Sostanze di cui al D. Lgs. 152/06, allegato D alla Parte IV, e di cui alle Direttive 75/446/CE, 91/689/CE e 2000/60/CE.

promuovere la realizzazione di sistemi di fitodepurazione, considerata l'elevata capacità naturale di abbattimento delle cariche batteriche.

- g) (P) in sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, è riservata all'Autorità competente la facoltà di valutare ed impartire limiti più restrittivi ed opportuni per il parametro E.Coli, ovvero di prevedere la realizzazione del comparto di disinfezione anche per impianti con potenzialità inferiore a 2000 AE;
 - h) (P) in sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, l'autorità competente valuta la possibilità di recapito degli scarichi al di fuori della porzione di bacino idrografico di cui al presente comma, attraverso l'allacciamento alla pubblica fognatura, ovvero direttamente attraverso una modifica del collettore di scarico; in alternativa potranno essere richiesti, per attività comportanti scarichi contenenti germi patogeni, trattamenti di disinfezione. Per tutte le attività che originano scarico di acque reflue industriali in acque superficiali si prescrive il rispetto del limite massimo per l'azoto ammoniacale pari a 5mg/l;
 - i) (D) al fine di limitare l'apporto di germi patogeni ed altre sostanze inquinanti alla risorsa idrica superficiale captata ad uso idropotabile, in coerenza con l'art. 40 comma 2 del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali" - Criteri di utilizzazione dei liquami in terreni pendenti", la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, prevederà specifiche prescrizioni inerenti i sistemi e le modalità di distribuzione (limiti di portata, volumi massimi ammissibili per singolo spandimento), le sistemazioni idrauliche, la conduzione dei terreni e la tipologia colturale (lunghezza massima ammissibile degli appezzamenti, colture foraggere permanenti, fasce tampone arboree ed arbustive ad interruzione degli appezzamenti ed a protezione dell'alveo, ecc.).
- 3.(P) Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/06), si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.15.

Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:
 - a) (D) Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee la Provincia si orienta al diniego. La Provincia dà indirizzo di una attenta valutazione preventiva anche della perforazione a scopo di ricerca, fatte salve le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001 e le indagini piezometriche finalizzate alla

valutazione sulla necessità di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza in rapporto alle specifiche procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

- a1) (P) Relativamente ai pozzi ad uso termale e minerale è consentita solo la perforazione di nuovi pozzi profondi all'interno delle aree di delimitazione di concessioni in essere all'entrata in vigore della presente variante ovvero all'interno delle aree di delimitazione di permessi di ricerca già autorizzati all'entrata in vigore della presente variante.
- b) (P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.
- b1) (P) nell'area delimitata nel lato nord-ovest dallo scolo Fagiolo, a sud dal Canale Candiano (dalla confluenza dello scolo Fagiolo all'inizio di Largo Trattaroli), nel lato nord-est dagli scoli consorziali Cupa/Canala, per interventi che prevedono estrazione di acque freatiche con impiego di pompe well-point per volumi complessivi superiori a 6.000 mc, va comunicato alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna e per conoscenza alla Sezione Provinciale ARPA di Ravenna:

- la localizzazione dell'area interessata dall'estrazione

- i volumi complessivi previsti di emungimento

- le modalità di gestione dell'estrazione (n° pompe, loro localizzazione, loro portate di emungimento, etc...)

La comunicazione va effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'estrazione, salvo casi di emergenza.

Preferibilmente l'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione, compatibilmente con la qualità della falda emunta.

E' fatto salvo che nelle aree soggette a bonifiche si applicano le procedure e le disposizioni stabilite dai relativi atti specifici approvati dall'Autorità competente in materia di bonifica di siti contaminati.

- c) (D) per i pozzi esistenti alla data di adozione delle presenti norme la Provincia , nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rinnovo di concessione delle derivazioni di acque sotterranee si orienta a richiedere limitazioni progressive nel tempo alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea, e limitazioni maggiori progressive nel tempo nelle zone con velocità di abbassamento del suolo superiore a 0,6 cm/anno;
- d) (D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
- e) (D) è incentivata la realizzazione di bacini per lo stoccaggio permanente di acque dolci prelevate dai fiumi in periodi di piena, finalizzati esclusivamente alla ricarica della falda e al contrasto dell'ingressione marina e non ad uso irriguo. Prima della loro

realizzazione vanno valutati gli aspetti strutturali, igienici, di alimentazione e di gestione al fine di evitare che la loro presenza favorisca anzichè contrastare l'ingressione salina e la proliferazione di insetti.

MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Art. 5.8 Regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale (DMV)

1.(P) *Finalità e definizione.*

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire immediatamente a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati. Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.¹³

Nel bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici interessati; le derivazioni di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 95 del DLgs 152/06, devono quindi essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici". Pur tenendo conto dei limiti di cui al DLgs 152/06 e della normativa regionale in materia di DMV, per i corsi d'acqua che alimentano zone umide interne alla Rete Natura 2000 per DMV deve essere inteso quel deflusso minimo in grado di permettere anche un'alimentazione delle zone umide sufficiente ad almeno un ricambio idrico annuale di tutta la massa di acqua contenuta nelle zone umide stesse.

2.(D) *Oggetto*

Ai sensi dell'art. 50 delle norme del PTA le misure di cui ai successivi commi da 3 a 9 costituiscono i criteri per il calcolo del Deflusso Minimo Vitale e regolano le modalità applicative nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali regionali, ed in generale dei prelievi idrici di acque superficiali. Sono escluse dalle disposizioni di cui ai medesimi commi:

- le modalità di calcolo del Deflusso Minimo Vitale per le derivazioni da sorgenti, che saranno oggetto di appositi provvedimenti della Regione per la rilevanza che le stesse assumono nell'equilibrio dell'ecosistema dei corsi d'acqua;
- i corpi idrici artificiali.

3.(D) *Campo di applicazione e componenti del DMV*

L'ambito di applicazione del DMV è regolato dall'art. 56 delle norme del PTA.

Per tutti i corpi idrici superficiali esclusi quelli descritti al successivo comma 5 il DMV cosiddetto "integrale" è costituito da una componente idrologica (di cui al comma 6) e da una componente morfologica-ambientale (di cui al comma 7).

¹³ Ai sensi dell'art. 51 delle norme del PTA la definizione del Deflusso Minimo Vitale nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali rientra nel complesso delle misure da adottarsi nella pianificazione della risorsa idrica, finalizzata ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

Ai fini del calcolo del DMV, idrologico od integrale, devono essere prioritariamente garantiti il mantenimento della continuità idraulica in tutti i corsi d'acqua ed i quantitativi derivati a scopo idropotabile.

Le derivazioni sono autorizzate con l'obbligo del rilascio del DMV e secondo una logica improntata al bilancio idrologico di bacino la quale garantisca a tutti i frontisti, richiedenti e non richiedenti, il medesimo titolo all'attingimento, reale o potenziale.

Non sono ammesse deroghe ai DMV ed alle limitazioni di prelievo quando necessarie salvo quelle previste all'art. 58 delle norme del PTA (deroghe temporanee a cura della Regione, con finalità esclusivamente idropotabili, ambientali, storico-culturali, igienico-sanitarie) che, all'interno della Rete Natura 2000 o nei casi in cui esse possano incidere sui siti della stessa Rete Natura 2000 dovranno rispettare quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4 della direttiva 92/43/CEE.

4.(D) *Tempi di applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV)*

Ai sensi dell'art. 57 delle norme del PTA alle concessioni esistenti si applica un DMV pari alla sua componente idrologica. Devono essere definiti localmente i parametri per il calcolo della componente morfologica-ambientale, successivamente da applicarsi per giungere gradualmente all'applicazione del DMV integrale al 1/1/2016.

Per i corpi idrici di cui al successivo punto 5) l'applicazione del solo DMV idrologico è raggiunta gradualmente al 31/12/2016.

5.(D) *Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km²*

Nel caso di corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km² (ad esempio i rii minori) si applica esclusivamente la componente idrologica del DMV, in forma semplificata. Si assume inoltre come limite minimo di DMV il valore di 0,05 m³/s, o comunque la portata naturale, se inferiore a questo valore.

6.(D) *Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² - Componente idrologica DMV_{ci}*

Nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² la componente idrologica del DMV (DMV_{ci}) si applica nella sua forma completa.

Per il Fiume Reno, da Bastia sino alla foce, si applica la DMV_{ci} costante di 1,03 m³/s.

Per quei corsi d'acqua naturali che da tarda primavera a fine estate vengono regimati artificialmente nel loro tratto terminale con l'intento di ridurre l'apporto a mare in stagione balneare ed incrementare la disponibilità irrigua nei pressi della costa, in considerazione dell'artificialità del rispettivo alveo e della bassa qualità ambientale che ne deriva, limitatamente ai mesi da aprile a settembre compresi è ammessa la possibilità di un deflusso nullo a valle delle chiuse situate in prossimità della foce, purché in presenza di derivazioni che assicurino stabilmente un minimo di deflusso a monte delle medesime. Per il fiume Lamone, in considerazione dell'elevato valore ambientale delle zone umide alimentate e incluse nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole", deve comunque essere mantenuto un deflusso minimo vitale in grado di alimentare costantemente le due paludi.

7. (I) *Tratti di corpi idrici necessitanti di miglioramento qualitativo ai sensi dell'art. 55/2* delle Norme del PTA*

I fiumi provinciali nei loro tratti montani e pedecollinari (fino a valle delle città di Faenza e di Castelbolognese) risentono di un eccessivo sfruttamento delle loro portate nei periodi

tardo-primaverili ed estivi, che determina una sofferenza quali-quantitativa considerevole. Il tratto successivo del corso del fiume Lamone, fino alla foce, presenta caratteristiche quali-quantitative insufficienti, che a loro volta aggravano la qualità ambientale delle zone umide di cui al comma precedente. Per questi corpi idrici si propone alla Regione di adottare un regime di DMV integrale efficace a sostenere il loro miglioramento qualitativo; nei commi seguenti si propongono altresì un possibile metodo di calcolo del DMV e le portate che ne deriverebbero (Tabella 5.4), applicate estensivamente a tutti i corpi idrici provinciali.

8. (D) ***Valori del DMV nei corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie maggiore o uguale a 50 km² - Componente morfologica-ambientale e DMV integrale***

Nelle more della definizione da parte della Regione dei nuovi criteri per il calcolo del DMV integrale e dei suoi fattori correttivi, la Provincia propone che da novembre a maggio nei corpi idrici necessitanti di miglioramento qualitativo della provincia di Ravenna il DMV integrale in ogni punto sia pari alla Q_{139} , ossia alla portata che è presente in quel punto per almeno 139 giorni all'anno. Nel restante periodo (da giugno a ottobre) si propone che il DMV integrale si approssimi con la Q_{164} nei tratti "a salmonidi" e con la Q_{259} negli altri tratti. ⁽¹⁴⁾

9. (D) ***Individuazione di soglie di allarme per l'attivazione di azioni preventive volte a garantire il mantenimento del DMV***

Vengono individuate portate "soglia" al raggiungimento delle quali il Servizio Regionale competente al rilascio delle concessioni di derivazione può attivare azioni preventive volte a scongiurare che, per eccesso di captazione (superficiale e subalvea) o per altre prevedibili cause, venga a mancare in alveo il rilascio del DMV. Tali portate soglia sono denominate "soglie di allarme", sono individuate a cura del suddetto Servizio in valori compresi tra il 50% ed il 100% in più rispetto al DMV applicato, e vengono automaticamente aggiornate al variare di questo.

10. (D) ***Valori del DMV idrologico, del DMV integrale e soglie di allarme***

I valori di riferimento dei DMV idrologici, delle soglie di allarme riferite a questi, e dei DMV integrali, che si propongono per le principali stazioni fluviali sono riportati nella tabella 5.4 seguente.

11.(D) ***Monitoraggio*** ¹⁵

Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06 per le derivazioni da corpi idrici superficiali naturali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare

¹⁴ La Provincia di Ravenna propone di adottare nei corpi idrici naturali del proprio territorio, necessitanti di miglioramento qualitativo, il metodo di calcolo di questi parametri sviluppato dalla Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli di seguito riportato e che, sulla base delle portate dalla stessa Autorità ricostruite, consente di determinare, oltre al DMV idrologico, il DMV integrale praticamente in qualsiasi sezione dei corpi idrici naturali. - Evidenze sperimentali di tipo idrobiologico, acquisite mediante indagini di campo specifiche (ex art. 55 delle norme del PTA), hanno suggerito per i fiumi romagnoli di adottare DMV differenziati in due periodi dell'anno e, solo da giugno a ottobre, differenziati sulla base della presenza o meno di ittiofauna idroesigente (tratti "a salmonidi"). Da novembre a maggio il DMV integrale in ogni punto è risultato calcolabile come pari alla Q_{139} , ossia alla portata che è presente in quel punto per almeno 139 giorni all'anno (facilmente calcolabile dalle curve di deflusso ricostruite). Nel restante periodo (da giugno a ottobre) il DMV integrale si approssima con la Q_{164} nei tratti "a salmonidi" e con la Q_{259} negli altri tratti.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 59 delle Norme del PTA e dell'art. 95, comma 3, del DLgs 152/06.

un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica

12.(D) *Uso idroelettrico*

Nella valutazione di opportunità di rilascio della concessione per impianti idroelettrici dovrà essere osservato quanto previsto nel Piano energetico provinciale e della DGR Emilia-Romagna n.1793/2008 e s.m.i., e preferita la realizzazione di impianti che presentino il minimo impatto ambientale associato alla massima efficienza produttiva, in particolare garantendo comunque la continuità del corso d'acqua per i fiumi e i torrenti che attraversino siti della Rete Natura 2000, anche se l'intervento dovesse trovarsi al di fuori di essi, così come prescritto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 24 luglio 2007, tabella F), punto 1.

Tabella 5.4 - Proposta di valori del DMV idrologico, del DMV integrale e delle soglie di allarme

Fiume	Stazione	Superf bacino km2	Q mc/s	k	DMV idrologico		M	N ⁽²⁾	T ⁽³⁾	DMV integrale					
					DMV idrol mc/s	Soglia di allarme				Q139 mc/s	Soglia di allarme	Q259 mc/s	Soglia di allarme	Q164 mc/s	Soglia di allarme
Reno	Volta Scirocco			0,075	0,000			1,0							
Senio	Casola	136	2,610	0,072	0,188	0,329	2,0	1,0	4,2	1,595	2,791	0,384	0,672	1,221	2,137
	Tebano	251	3,213	0,069	0,223	0,390	2,1	1,0	4,2	2,021	3,537	0,478	0,837	1,541	2,697
Sintria	Castel Bolognese	270	3,449	0,069	0,238	0,416	2,2	1,0	4,2	2,172	3,801	0,514	0,900	1,656	2,898
	Villa S.Giorgio	54	0,549	0,074	0,041	0,071	1,3	1,0	4,4	0,228	0,399	0,052	0,091	0,164	0,287
Lamone	Marradi	123	1,682	0,072	0,122	0,213	1,5	1,0	4,2	0,741	1,296	0,178	0,311	0,537	0,940
	A valle di S.Martino in Gattara ⁽¹⁾	152	2,358	0,072	0,169	0,295	1,5	1,0	4,2	1,045	1,828	0,250	0,437	0,757	1,325
	Strada Casale	192	3,051	0,071	0,216	0,378	2,1	1,0	4,2	1,901	3,326	0,450	0,787	1,450	2,538
	Sarna	256	3,381	0,069	0,234	0,410	2,1	1,0	4,2	2,105	3,683	0,497	0,869	1,605	2,809
	Errano	318	3,701	0,068	0,251	0,440	2,2	1,0	4,2	2,303	4,030	0,542	0,949	1,756	3,073
Marzeno	Reda*	523	6,196	0,063	0,392	0,686	2,3	1,0	4,3	3,879	6,789	0,910	1,592	2,954	5,170
	Modigliana	144	1,867	0,072	0,134	0,234	1,4	1,0	4,3	0,811	1,419	0,191	0,334	0,586	1,025
	Rivalta	189	2,268	0,071	0,160	0,281	2,0	1,0	4,3	1,387	2,428	0,324	0,568	1,057	1,849
Savio	Cesena	607	8,442	0,061	0,518	0,907	2,4	1,0	4,3	5,336	9,338	1,256	2,197	4,065	7,115
	Mensa Matellica*	644	8,578	0,061	0,520	0,909	2,5	1,0	4,3	5,418	9,481	1,273	2,228	4,127	7,221
Montone	Ponte Vico*	545	7,196	0,063	0,452	0,791	2,4	1,0	4,2	4,542	7,948	1,070	1,873	3,461	6,057
Ronco	Coccolia	610	8,146	0,061	0,500	0,874	2,4	1,0	4,2	5,171	9,049	1,222	2,139	3,942	6,899
Bevano	S.Zaccaria	63	0,144	0,074	0,011	0,019	1,1	1,0	4,4	0,053	0,092	0,012	0,021	0,037	0,065

*a valle di queste stazioni il bacino non cambia, non cambia nemmeno il DMV

(1) la sezione coincide con la sezione del PTA regionale 080000000000A

(2) porre N = 1 corrisponde a non considerare per le sezioni in esame ittiofauna idroesigente (Salmonidi)

(3) valore assunto da T da giugno a ottobre. Nel restante periodo vale 1.

I valori Soglia di Allarme sono pari al DMV aumentato del 75%

In provincia di Ravenna è classificato idoneo alla vita dei Salmonidi solamente il Torrente Sintria da Zattaglia verso monte.

Art. 5.9. - Misure particolari connesse al razionale impiego della risorsa idrica ed al contrasto alla siccità

1.(I) E' da perseguire in ogni caso la riduzione del numero degli invasi attraverso la realizzazione di opere di stoccaggio inter-aziendali, sia in quanto razionalizzazione di opere già esistenti, sia nella costruzione di nuove.

2. (I) Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni la Provincia valuterà le richieste condizionando il proprio parere all'effettivo rispetto del DMV nel fiume e tenendo conto delle criticità territoriali esistenti. Tali indicazioni valgono per le nuove concessioni di derivazione dal fiume Lamone, torrente Marzeno, torrente Senio e torrente Sintria e dai loro affluenti di ogni ordine, con l'eccezione di quelle ad uso idropotabile e di quelle per l'alimentazione degli invasi di cui all'art. 5.12 comma 18) e 19). Per il Lamone va comunque sempre garantito il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico annuale delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

(P) Il limite massimo di capacità invasabile aggiuntiva all'esistente alla data di entrata in vigore della presente Variante ammonta a 5.500.000 mc, ripartiti così come descritto nella tabella seguente.

Zona	Comune/ Unità territoriale	Fabbisogno mc
Area Alto Marzeno	Brisighella	170.000
Area Basso Marzeno	Brisighella/Faenza	570.000
Area Alto Lamone	Brisighella	530.000
Area Basso Lamone	Brisighella/Faenza	2.230.000
Area Rio Mighe e Renzuno	102	155.000
Area invaso Isola	101	100.000
Area valle del Sintria	73, 74, 76, 77, 78, 79	195.000
Area Riolo Terme	13, 14	250.000
Area Tebano	4, 5, 6, 7	250.000
Area Rio Celle	9, 10	260.000
Invasi previsti dalla pianificazione comunale di cui all'art. 5.12, comma 19, quarto alinea		790.000
Totale mc		5.500.000

Tab . 5.5 - Fabbisogni irrigui individuati da Autorità Bacini Romagnoli e Autorità Bacino Reno aggiornati con le iniziative irrigue successivamente progettate

Al quadro delineato dalla Tabella 5.5 di invasi programmati va aggiunta la "cassa di espansione per laminazione delle portate del torrente Senio", che con la realizzazione della rete di distribuzione primaria soddisferà in parte i fabbisogni sopra individuati per l'Area Tebano e l'Area Riolo Terme, ma renderà disponibili acque irrigue anche ad altre aree più a valle, in comune di Castelbolognese.

- 2bis.(I) Tra i fabbisogni idrici da ritenere prioritari si aggiungono 1.000.000 mc/a per Punte Alberete e 2.500.000 mc/a per Valle Mandriole.
- 3.(I) Per i loro effetti negativi sull'equilibrio del bilancio idrico, si dà indirizzo di non realizzare nuovi invasi irrigui o ad uso plurimo in scavo nei terrazzi idrogeologicamente connessi, né per sbarramento nel territorio interessato dalla formazione marnoso-arenacea. Per queste tipologie di invasi si dà indirizzo di realizzazione esclusivamente per opere che presentino un elevato livello di integrazione/aggregazione aziendale.
- 4.(I) Per le nuove concessioni di derivazione di acque superficiali rilasciate per l'alimentazione di nuovi invasi ad uso irriguo o plurimo (con la sola eccezione di eventuali invasi ad uso esclusivo idropotabile) si dà indirizzo di prevedere l'attivazione del prelievo limitatamente al periodo novembre-aprile di ogni anno.
- 5.(I) Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente variante la Provincia si orienta a richiedere che le derivazioni esistenti siano rinnovate, per il periodo da giugno ad ottobre, esclusivamente per portate massime e volumi pari od inferiori a quelle precedentemente autorizzate, sempre con osservanza dei DMV idrologico e integrale. Per le concessioni lungo il Fiume Lamone raccomanderà che esse vengano rinnovate garantendo, comunque, il DMV aumentato della quantità di acqua necessaria al ricambio idrico delle due paludi presso la foce poste nel SIC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

Art. 5.10. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni generali e supplementari

Misure generali

- 1.(I) La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato il prelievo di acque superficiali o, in via secondaria, l'emungimento dalle falde freatiche, ove questo è espressamente consentito;
- 2.(D) E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento Reg.41/01.
- E' dato indirizzo di divieto di perforazione di nuovi pozzi nelle aree con subsidenza maggiore o uguale di 0,6 cm/anno e nell'area di protezione delle acque sotterranee costiere secondo le disposizioni dell'Art. 5.7 a meno che la stessa non sia finalizzata all'ottenimento degli habitat oligotrofici di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
- E' dato indirizzo di divieto di derivazione della falda di subalveo con qualsiasi tipologia di opera di captazione, compresa la falda dei terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi all'alveo fluviale o torrentizio, escludendo dal divieto di derivare i prelievi ad uso acquedottistico.
- 3.(D) In considerazione degli obiettivi di riequilibrio idrico ed idrogeologico nelle aree con deficit di bilancio idrico, di contenimento del fenomeno della subsidenza, di fenomeni di migrazione di acque fossili, e di ingressione salina, per le concessioni esistenti si dà indirizzo di disporre limitazioni alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea nelle zone individuate in classe quantitativa B e C (ai sensi dei Dlgs 152/99 e 152/06) e/o subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 0,6 cm/anno;

- 4.(D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.
- 5.(D) L'individuazione delle aree con deficit di bilancio idrico o subsidenti, di cui al precedente comma 3, compete alla Regione. Dopo la loro individuazione gli areali potranno essere ampliati/variatati anche su proposta della Provincia.¹⁶
- 6.(D) Per mantenere il DMV e/o al fine di evitare problemi igienico/sanitari, le Autorità competenti adotteranno provvedimenti di sospensione, di intensità commisurata alle necessità di cui sopra, dei prelievi sotterranei in concessione, di quelli da subalveo, e delle derivazioni superficiali. Sono fatti salvi, su specifica deroga assentita, i prelievi di acque superficiali e sotterranee, opportunamente limitati, destinati esclusivamente al consumo umano o potabile.
- 7.(I) I medesimi provvedimenti di cui al precedente comma 6 possono essere disposti dalle Autorità competenti anche in occorrenza di significativi abbassamenti della falda.

Misure supplementari disposte dal PTCP

- 8.(I) Al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente variante nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio/rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee, negli areali che presentano una idonea disponibilità – come volume e qualità eventualmente dopo adeguato trattamento a cura del richiedente - di risorsa idrica superficiale di provenienza consortile o da altre fonti alternative di approvvigionamento di acque superficiali, la Provincia dà indirizzo:
- di non rilasciare concessioni per nuovi emungimenti di acque sotterranee o di subalveo;
 - di limitare o revocare gli emungimenti da pozzi esistenti nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, ovvero in presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.
- 9.(D) Ai fini del monitoraggio del bilancio idrico superficiale e sotterraneo, all'interno dei settori di ricarica della falda A, B, C, D, di cui all'art. 5.3, comma 3, delimitati nella Tavola 3, nonché nelle zone subsidenti con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 0,6 cm/anno, per le derivazioni da corpi idrici sotterranei, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.
- 10.(D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, per le derivazioni da corpi idrici superficiali, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o

¹⁶ Il quadro consociativo delle aree di deficit idrico, relativo all'anno 2002; è riportato nella Relazione Generale della Variante al PTCP per il recepimento e perfezionamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque, paragrafo 1.3.7.6. Quello delle aree subsidenti, relativo all'anno 2002-2006, è riportato nella medesima Relazione Generale paragrafo 1.2.8.5.

derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica

Art. 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico civile

1.(I) Il risparmio idrico nel settore civile è perseguito attraverso il raggiungimento del duplice obiettivo del contenimento dei consumi idrici e della riduzione degli emungimenti, mediante interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete ed interventi infrastrutturali finalizzati alla progressiva sostituzione dei prelievi di acque di falda con opportune derivazioni di acque superficiali.

2.(D) Gli Enti interessati, in sede di richiesta di ogni nuova concessione da acque superficiali per gli usi di competenza che comporti una variazione in aumento di prelievo di concessione esistenti, dovranno proporre limitazioni al prelievo di acque sotterranee indicando al Servizio Tecnico di Bacino competente le concessioni che dovranno essere opportunamente riviste e modificate. Alla disponibilità di maggiori acque superficiali concesse dovrà corrispondere, per quanto ritenuto possibile dall'Ente competente, un corrispondente decremento di acque sotterranee concesse. Non potranno essere rilasciate nuove concessioni da acque sotterranee se non per casi di dimostrata necessità e non prima di aver conseguito quegli interventi necessari al miglioramento della gestione acquedottistica previsti al seguente comma 12.

Al termine della suddetta sostituzione con acque superficiali, gli attuali impianti di captazione ad uso acquedottistico di acque di falda profonde rimangono funzionalmente operativi con portate minime, e viene loro attribuita la funzione di riserva strategica per i periodi di grave emergenza, secondo le modalità stabilite dall'Ente competente..

3.(I) In coerenza con questi obiettivi le disposizioni di seguito riportate concorrono:

- al mantenimento dell'obiettivo di una dotazione media domestica di 150 l/abitante/giorno da rispettare a partire dal 31.12.2008, e confermare al 31.12.2016;
- a livello del singolo ambito territoriale ottimale al perseguimento, al 31.12.2016, di un rendimento delle reti di adduzione e distribuzione non inferiore all'80%.
- alla riduzione e razionalizzazione generalizzata dei consumi idrici da parte di tutti gli utenti, ed anche da parte dei soggetti con approvvigionamento autonomo, non allacciati alle reti di distribuzione.

4.(I) Il risparmio idrico nel settore civile si attua attraverso l'adozione:

- da parte degli utenti, di comportamenti e tecniche di risparmio nella fase di utilizzo della risorsa: essi concorrono anche alla riduzione del consumo energetico;
- da parte dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici (ATO), dei Piani di conservazione della risorsa di cui al successivo comma 10;
- da parte dei gestori delle reti acquedottistiche, di comportamenti e interventi mirati alla razionalizzazione e al risparmio nella distribuzione della risorsa idrica basati sui suddetti Piani di conservazione della risorsa;
- da parte degli Enti locali, delle disposizioni di cui ai successivi commi.

Tecniche e comportamenti degli utenti nella fase di utilizzo della risorsa

- 5.(I) Le tecniche di risparmio idrico consistono tra l'altro:
- nell'impiego di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di risciacquo a flusso differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.), ed i consumi delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.);
 - nell'impiego di lavatrici e lavastoviglie ad alta efficienza, che riducano il consumo idrico ed energetico;
 - nella periodica manutenzione delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e condominiali;
 - nell'utilizzo di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di acque reflue recuperate, per usi compatibili e comunque non potabili, attraverso opportuno stoccaggio ed apposite reti di distribuzione (irrigazione aree verdi, riuso in cassette di risciacquo, operazioni di pulizia e lavaggi stradali, ecc.);
 - nella diffusione dell'installazione di reti idriche duali.
- 6.(I) I comportamenti per ridurre il consumo dell'acqua interessano vari aspetti dell'utilizzo della risorsa in ambito civile, e hanno lo scopo di migliorarne e ottimizzarne l'impiego (utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, fare preferibilmente la doccia invece del bagno, tenere chiuso il rubinetto dell'acqua durante alcune attività quotidiane, lavare frutta e verdura senza ricorrere all'acqua corrente, lavare con parsimonia gli autoveicoli, innaffiare giardini ed orti in ore della giornata lontane da quelle centrali, ecc.).

Disposizioni relative alla fase di utilizzo della risorsa

7. La Provincia persegue e promuove la diffusione delle tecniche di risparmio e dei comportamenti elencati ai precedenti commi 5 e 6, attraverso:
- (D) la realizzazione di campagne di informazione ed educazione, di concerto con gli altri Enti interessati, finalizzate a promuovere una razionalizzazione e quindi una riduzione dei consumi anche attraverso la diffusione di informazioni dettagliate da veicolare tramite la bolletta del Servizio idrico integrato;
 - (I) l'individuazione di programmi di incentivazione tramite l'assegnazione di contributi per interventi finalizzati al risparmio idrico (installazione di dispositivi e componenti di risparmio idrico, impianti per utilizzo di acque reflue recuperate per usi compatibili, impianti per la raccolta e l'utilizzo delle acque piovane per usi compatibili).
- 8.(D) Gli Enti competenti introducono strumenti tariffari mirati alla riduzione dei consumi eccedenti le dotazioni assunte come obiettivi.
9. I Comuni adottano misure specifiche, nell'ambito del Regolamento Urbanistico Edilizio, del Piano Operativo Comunale e dei Piani Urbanistici Attuativi, individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:
- (D) contenimento dell'uso della risorsa per i pubblici servizi mediante l'obbligo dell'installazione dei dispositivi di risparmio idrico riguardanti impianti termoidraulici ed idrosanitari, nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, università, impianti sportivi, ecc.), nonché mediante limitazioni rivolte a lavaggi di infrastrutture e mezzi pubblici e ad erogazioni da fontane;

- (D) nelle nuove espansioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche, la realizzazione degli interventi edilizi va subordinata all'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici, di cui al precedente comma 5 e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate, coerentemente con le indicazioni dei "Requisiti volontari delle opere edilizie – uso razionale delle risorse idriche", di cui all'Allegato 1 punti 8.1, 8.2, 8.3 della Delibera della Giunta regionale D.G.R. 21/01 e di cui all'Art.33 comma 2 della L.R. 31/02 (Disciplina generale dell'edilizia);
- (I) ulteriori disposizioni che promuovano interventi per la riduzione dei consumi idrici e l'uso razionale delle risorse idriche anche attraverso incentivazioni e/o penalizzazioni;
- (I) ulteriori disposizioni volte a trasferire il consumo di acque sotterranee verso acque superficiali;
- (I) progetti di intervento finalizzati al risparmio idrico eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui alla successivo art. 5.12 comma 21, effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale o attraverso Programmi di riqualificazione urbana;
- (P) impiego di specie vegetali scarsamente idroesigenti negli spazi di verde pubblico, ogni qualvolta questo sia possibile.

Disposizioni relative alla fase di adduzione e distribuzione

10.(D) Piano di conservazione della risorsa nel settore civile

Il Piano d'ambito di cui dall'art.12 della L.R. 25/99, predisposto dall'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici, deve contenere il programma degli interventi per sanare le criticità esistenti e contiene il Piano di conservazione della risorsa. Questo ultimo piano rappresenta per i Gestori del Servizio Idrico Integrato il riferimento per lo sviluppo delle iniziative riguardanti il risparmio della risorsa.

11.(D) Misure specifiche per il contenimento delle perdite di rete e funzionali alla pianificazione d'Ambito (art.64 delle norme del PTA).In osservanza del Piano di conservazione della risorsa di cui al comma precedente, gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite e al miglioramento dell'efficienza delle reti devono perseguire l'obiettivo al 2016, all'interno dei singoli Servizi di acquedotto, dell'eliminazione delle perdite che determinano, relativamente ai seguenti indicatori, il superamento del valore critico, dove presente, e, nei casi con valore critico uguale a zero, almeno del dimezzamento delle perdite che determinano il superamento del valore di riferimento (previo calcolo aggiornato da parte dei gestori).

Le perdite di rete, in ottemperanza alle linee guida della Delibera della Giunta regionale D.G.R. n.2680/01, devono avere un valore di riferimento di 2,0 mc/m/anno e un valore critico di 3,5 mc/m/anno.

Sono funzionali all'individuazione delle criticità relative alle perdite di rete i seguenti indicatori:

- la lunghezza delle tubazioni con più di 50 anni (valore di riferimento: 10%; valore critico: 30%);
- la ricerca programmata delle perdite (valore di riferimento: 15-30% della lunghezza della rete all'anno; valore critico: 5%);

- la dotazione di contatori (valore di riferimento: 100% delle utenze salvo le bocchette antincendio) e la loro vetustà;
- i tassi di rottura di materiali (intesi come numero di rotture per materiale/km di rete/anno), per il quale gli Enti competenti dovranno effettuare studi specifici per indirizzare le sostituzioni delle reti.

12.(I) Misure supplementari nella fase di adduzione e distribuzione

Ai fini dell'ottimizzazione della gestione acquedottistica, l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici promuove:

- in aree con problematiche di inquinamento da nitrati, la realizzazione di sistemi di adduzione di risorsa idrica superficiale non contaminata;
- il miglioramento della funzionalità degli stoccaggi e dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché il relativo potenziamento infrastrutturale, salvaguardando la priorità agli usi idropotabili;
- la razionalizzazione delle captazioni esistenti attraverso il miglioramento dell'efficienza delle reti, l'aumento delle capacità dei serbatoi e l'ottimizzazione delle pressioni.

Inoltre, con particolare riferimento all'ambito montano, promuove:

- studi di dettaglio tesi alla verifica e al miglioramento delle conoscenze sul funzionamento delle infrastrutture e sui parametri idrofisici-specifici (portate di erogazione, flussi immessi in rete,...);
- ulteriori approfondimenti delle indagini idrogeologiche nelle aree di alimentazione delle sorgenti, in considerazione della elevata vulnerabilità degli acquiferi montani ed al fine di individuarne la massima potenzialità e le migliori condizioni di utilizzo;
- la riduzione del frazionamento delle reti comunali e degli acquedotti rurali con progressiva acquisizione di tutta la gestione infrastrutturale all'interno del Servizio Idrico Integrato;

Disciplina supplementare specifica per gli emungimenti di acque sotterranee

13.(D) La perforazione di nuovi pozzi costituisce intervento di nuova costruzione ai sensi della L.R.31/02 (Disciplina generale dell'edilizia) ed è inoltre subordinata al parere del Servizio Tecnico di Bacino.

14.(D) Ai sensi dell'art. 94, comma 4, lett. g) del D.Lgs.152/06, all'interno delle zone di rispetto delle captazioni di acqua destinata al consumo umano erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse è vietata la perforazione di nuovi pozzi domestici ad eccezione di quelli destinati al consumo umano. Per gli utenti allacciabili ad una rete acquedottistica potabile si dà indirizzo di chiusura del pozzo e di allacciamento alla rete acquedottistica non appena questa risulti disponibile;

15.(D) Al fine di evitare possibili inquinamenti delle acque sotterranee e di mantenere la separazione tra i differenti corpi acquiferi, i Comuni dispongono che i proprietari provvedano alla messa in sicurezza con la tecnologia più efficace della intera canna di tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati od in cattivo stato di manutenzione

ed esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell'Art.35 del Regolamento Regionale n.41 del 2001 (¹⁷).

- 16.(P) Sempre ai suddetti fini, in fase di rinnovo di concessione è fatto obbligo ai concessionari di provvedere secondo le disposizioni del Servizio Tecnico di Bacino competente ad effettuare varianti all'opera di presa che limitino il prelievo alla prima falda utile a soddisfare il fabbisogno idrico.
- 17.(D) In caso di nuove richieste di concessione e di autorizzazione alla perforazione di nuovi pozzi, fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli, si dà indirizzo che siano assentiti soltanto pozzi monofalda, o al massimo drenanti più falde appartenenti allo stesso complesso acquifero.¹⁸ . Soltanto in casi di dimostrata necessità con indisponibilità di fonti superficiali alternative ed in contemporanea assenza di acquiferi utili potranno essere eccezionalmente assentiti pozzi multifalda.
- 18.(P) L'impiego delle acque raccolte mediante la posa di tubi drenanti per il consolidamento di suoli franosi in ambito collinare e montano è soggetto a concessione da parte del competente Servizio Tecnico di Bacino.
- 19.(D) Si dà indirizzo che siano esentati dalle disposizioni dei precedenti commi da 13 a 17 e dall'obbligo di messa in sicurezza mediante cementazione, ove ricorrente, i pozzi appartenenti alle Reti Regionali e Provinciali di monitoraggio delle acque sotterranee, nonché i pozzi ad uso esclusivamente ispettivo piezometrico, nonché infine i pozzi e le escavazioni autorizzati dall'Ente competente per la caratterizzazione, la bonifica ed il monitoraggio di siti contaminati o potenzialmente contaminati.
- 20.(D) Nelle **zone servite da pubblico acquedotto**, comprese nelle zone di rispetto delle captazioni delle acque destinate al consumo umano di cui all'art. 5.15, nelle zone di protezione di pedecollina-pianura e collinari-montane di cui all'art. 5.3 commi 3 e 4, e nelle zone di protezione costiere individuate all'art. 5.3 comma 2, si dà indirizzo di divieto di perforare nuovi pozzi.
- 21.(D) Nelle **zone non servite da pubblico acquedotto** è consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico purché denunciati dal competente Servizio tecnico regionale e con l'osservanza delle prescrizioni da questo impartite. Si dà indirizzo che l'eventuale uso destinato al consumo umano sia permesso solo qualora la risorsa prelevata costituisca l'unica fonte di approvvigionamento potabile, a condizione che:
- l'ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all'eventuale presenza dei centri di pericolo, ai fini di escludere la captazione di acque potenzialmente inquinate;
 - i titolari almeno una volta all'anno predispongano, attraverso laboratori riconosciuti, analisi chimiche e microbiologiche attestanti la qualità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Si dà indirizzo che , qualora si renda successivamente disponibile la possibilità tecnica di allacciamento ad una rete di pubblico acquedotto, il proprietario del pozzo si allacci ad esso.

¹⁷ Vedi anche il "Manuale per la chiusura dei pozzi per acqua" a cura della Regione Emilia-Romagna – Servizio tecnico di Bacino del Reno/ Ufficio Risorse Idriche – Febbraio 1996.

¹⁸ Secondo lo schema idrostratigrafico descritto nel RIS: "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna" – Regione Emilia-Romagna, Eni-Agip – a cura di G. Di Dio – S.EL.CA (Firenze) 1998

Art. 5.12. - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

Risparmio idrico nei settori industriale, artigianale, e commerciale

- 1.(I) Il risparmio idrico nei settori industriale, artigianale e commerciale deve essere perseguito da parte delle aziende attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche che massimizzino il risparmio, il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. Tali forme di risparmio idrico concorrono all'obiettivo di un uso razionale della risorsa, in coerenza a quanto disposto dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e dagli artt. 22 e 30 del Regolamento regionale 20 novembre 2001, n.41.

L'obiettivo del risparmio idrico è principalmente rivolto alle attività che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo. In particolare le successive disposizioni sono rivolte sia ai nuovi insediamenti, che a quelli esistenti, per i quali è gradualmente prescritta la realizzazione di idonei adeguamenti impiantistici e gestionali.

Le soluzioni tecniche comportanti riduzione del consumo idrico sono necessariamente differenziate per le diverse tipologie di attività produttive; il principale riferimento per la loro definizione sono i documenti BAT Reference a cura dell'ufficio europeo EIPPCB, di cui alla Direttiva 2009/01/CE del 15 gennaio 2008.

- 2.(P) Per l'alimentazione di cicli produttivi e/o di circuiti tecnologici nonché per l'irrigazione di aree verdi aziendali, i nuovi insediamenti produttivi, quando tecnicamente possibile, dovranno approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti industriali. Per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente Variante al PTCP in attuazione del PTA, ove risultino disponibili risorse idriche da fonti alternative alle sotterranee, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee, la Provincia si orienta a richiedere la sostituzione con altre fonti dei prelievi da pozzi esistenti.
- 3.(P) Si prescrive l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate.
- 4.(P) Negli impianti di raffreddamento utilizzati per scopi produttivi (impianti, motori,..) nonché nei sistemi asserviti ad impianti di produzione di energia si deve far ricorso ogni qualvolta tecnicamente possibile all'impiego di aria come fluido di raffreddamento. Qualora questo non risulti tecnicamente possibile, può essere consentito l'uso di acqua a condizione che vengano installati apparecchi che ne consentano il riciclo totale; la medesima disposizione si applica anche agli impianti di refrigerazione e condizionamento utilizzati in ambito commerciale.
- 5.(I) Si persegue il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, ecc. (anche attraverso l'installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.);
- 6.(D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante, per le derivazioni da corpi idrici superficiali e sotterranei, si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei

volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica.

7. La Provincia persegue il risparmio idrico nel settore delle attività produttive di tipo artigianale, industriale o commerciale attraverso:
 - (D) la promozione, di concerto con gli altri Soggetti interessati e gli altri Enti locali, di campagne di informazioni dettagliate da veicolare anche tramite la bolletta del Servizio idrico integrato, nonché di campagne finalizzate al contenimento e alla sostenibilità degli impatti ambientali attraverso i sistemi di certificazione EMAS, ECOLABEL, ISO-14000, ecc.;
 - (I) la promozione del miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad uso plurimo e del relativo potenziamento infrastrutturale, nonché la promozione della realizzazione degli stoccaggi idrici ad uso plurimo opportunamente pianificati.
- 8.(D) Anche ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 4/2007, negli areali servibili da acquedotti industriali (fatto salvo il caso di accertata inidoneità dei medesimi) o da altre fonti alternative a quella sotterranea nonché in quelli definiti all'art. 5.10 comma 3, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio/rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee la Provincia si orienta a richiedere ai competenti Servizi tecnici regionali:
 - il diniego di concessioni per nuovi emungimenti;
 - la limitazione o la revoca degli emungimenti esistenti, nel caso di accertato turbamento dell'equilibrio della falda, nonché della presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno.
9. I Comuni recepiscono le disposizioni dei commi precedenti nei propri strumenti urbanistici attuativi e/o regolamentari (RUE, POC, PUA secondo le rispettive competenze), e provvedono a definire misure specifiche individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:
 - (I) la promozione di progetti relativi a reti di distribuzione di acque meno pregiate per utilizzi produttivi compatibili - eventualmente anche in connessione con i piani di riutilizzo delle acque reflue recuperate, di cui all'art. 5.12 comma 21;
 - (D) relativamente alle nuove espansioni produttive o alle ristrutturazioni di quelle esistenti, l'obbligo, qualora tecnicamente possibile, della realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate e/o dell'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici; tali disposizioni rientrano obbligatoriamente nel quadro degli obiettivi prestazionali richiesti per le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale, in quanto destinate ad assumere, ai sensi dell'art. A-14 della LR 20/2000, i caratteri propri delle Aree ecologicamente attrezzate;
 - (I) il perseguimento, nella pianificazione urbanistica sostenibile degli insediamenti produttivi, della concentrazione territoriale delle attività maggiormente idro-esigenti entro aree ad esse destinate, onde ottimizzare i costi per l'infrastrutturazione idrica industriale sia di adduzione, sia di scarico.

Risparmio idrico nel settore agricolo

- 10.(I) Il risparmio idrico in agricoltura, ai sensi dell'art. 98, comma 2 del D.Lgs.152/06, deve essere pianificato sulla base degli usi, della corretta individuazione dei fabbisogni nel

settore, e dei controlli degli effettivi emungimenti. Tale pianificazione si rende indispensabile in considerazione della limitata disponibilità della risorsa idrica, dell'ingente e crescente richiesta di acque per usi irrigui e della sua distribuzione nel corso dell'anno, della progressiva riduzione delle disponibilità di acque correnti conseguente all'applicazione delle misure per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale, e dell'obiettivo di ridurre gli emungimenti dalle falde.

- 11.(P) Il prelievo di acque superficiali o profonde per uso irriguo è regolato dalle disposizioni degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 152/06 e del Regolamento Regionale n.41/01.
- 12.(D) Deve essere promossa ulteriormente, anche in specifici piani settoriali, la selezione delle tecniche irrigue attualmente utilizzate (aspersione, microirrigazione e altro) in funzione del maggior risparmio idrico in rapporto alle esigenze colturali. In particolare non vanno impiegate le tecniche di irrigazione mediante scorrimento superficiale o di infiltrazione laterale.
- 13.(D) Il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) connesso al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 (PSR) incentiva, contestualmente alla selezione delle tecniche irrigue di cui al comma precedente, la prassi di forniture idriche mirate attraverso l'informazione e l'assistenza tecnica agli agricoltori e attraverso un servizio specifico di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e dei suoli che consenta una razionale programmazione dell'irrigazione; i Consorzi di bonifica devono operare in maniera che tali informazioni siano disponibili e utilizzabili dalle singole utenze, anche attraverso la diffusione via Internet (siti specifici quali "Irrinet" o newsletter) e/o telefonica (call center).
- 14.(D) I Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'art. 75, comma 9 del D.Lgs. 152/06 "concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione", e, nell'ambito delle competenze loro attribuite:
 - elaborano progetti e interventi sperimentali per l'uso razionale della risorsa idrica,
 - redigono entro un anno dall'approvazione delle presenti norme i Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura ai sensi dell'art. 68 delle norme del PTA;
 - erogano le dotazioni irrigue a disposizione degli utenti consorziati calcolandole sulla base di piani colturali personalizzati (ad esempio mediante il servizio IrriNet).
- 15.(D) I Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura redatti dai Consorzi di Bonifica e di irrigazione prescritti dal PTA e di cui alla precedente lettera devono contenere almeno:
 - interventi relativi al miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione (realizzazione di adduzioni impermeabili; realizzazione di reti distributive in pressione; impermeabilizzazione almeno del fondo del letto dei canali irrigui adduttori, ove tecnicamente possibile, ma esclusivamente al di fuori dei siti della Rete Natura 2000). Obiettivo di riferimento per gli interventi sulle reti di adduzione consortili è il raggiungimento al 2016 di un rendimento dell'80%;
 - interventi relativi all'accumulo della risorsa idrica (Bacini a Basso Impatto Ambientale, di seguito BBIA), finalizzati ad accrescere la disponibilità di risorsa idrica superficiale nel periodo primaverile-estivo contrastando la proliferazione di micro-accumuli aziendali, anche in considerazione dell'applicazione del vincolo del DMV e salvaguardando la continuità idraulica dei corpi idrici naturali. I BBIA devono

preferibilmente essere realizzati a monte delle derivazioni o sul percorso di canali adduttori principali, in invasi di cava preesistenti o in corso di formazione. Alcuni BBIA devono essere previsti, dove opportuno, in sinergia con gli interventi per la laminazione delle piene esistenti o programmati dalle Autorità di bacino territorialmente competenti. L'individuazione dei BBIA deve avvenire in conformità al "Programma di realizzazione di bacini a basso impatto ambientale" di cui al comma 16. Detto programma recepirà come prioritari gli invasi o le localizzazioni già programmati dalle Autorità di Bacino ed elencati nella Tabella 2.15 bis della Relazione Generale (par. 2.7.2.1);

- nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del piano di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche dovranno valutare anche il consumo energetico di gestione dell'impianto privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico;

16.(D) Compete alla Provincia, d'intesa con gli enti territoriali competenti, la redazione del Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, da intendersi come programma attuativo del PTCP ai sensi dell'art. 5.2, comma 9, quarto paragrafo, nonché l'eventuale successivo aggiornamento. Il Piano provinciale di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura deve perseguire i seguenti obiettivi:

- tendere alla stabilizzazione del fabbisogno irriguo almeno fino al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio idrico sull'intero bacino di ciascun corpo idrico naturale, anche indirizzando l'agricoltura verso coltivazioni meno idroesigenti, e promuovendo tecniche irrigue che determinano il maggior risparmio idrico tra quelle ammissibili per ciascuna coltura;
- coordinare la programmazione degli interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa, che competono ai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, di cui al precedente comma 15;
- pianificare la razionalizzazione dell'uso della risorsa utilizzata da singoli soggetti titolari di concessione di derivazione, anche promuovendo l'estensione delle aree approvvigionate ad opera dei Consorzi di bonifica e di irrigazione e, nelle aree da questi servite, favorendo il passaggio dagli emungimenti attuali a prelievi dalle acque superficiali consortili;
- pianificare la realizzazione di invasi aziendali o interaziendali a basso impatto ambientale, indicando la localizzazione degli stessi e promuovendo quelli interaziendali;
- promuovere il miglioramento della funzionalità dei sistemi acquedottistici ad usi plurimi, nonché il relativo potenziamento infrastrutturale.

17.(D) Qualora i Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura prevedano l'accumulo della risorsa idrica a fini irrigui in invasi derivanti da attività estrattive individuate dal PIAE, dovrà essere verificata la conformità, relativa alla modalità di sistemazione finale della cava come invaso, con gli strumenti di pianificazione generali e settoriali ai sensi delle normative vigenti. In ogni caso dovrà esserne prioritariamente garantita l'impermeabilità del fondo e delle sponde.

18.(P) Sono ammissibili nuovi invasi a servizio del fabbisogno irriguo di cui all'art. 5.9 comma 2) solo se pianificati e realizzati, in coerenza con le disposizioni di tutela del PTPR, dai Piani

di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo.

19.(P) Norma transitoria per gli invasi

Fino all'approvazione dei Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono ammissibili come nuovi invasi, nei limiti di fabbisogno irriguo di cui dell'art. 5.9, comma 2 :

- invasi valutati a Basso Impatto Ambientale che concorrono al fabbisogno definito per area nella Tab. 5.5 dell'art. 5.9;
- invasi in progetto per i quali sia presentata alla Provincia e/o alla Regione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della approvazione della presente Variante, la domanda di adesione al progetto collettivo denominato "Interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica mediante la realizzazione di invasi collinari aziendali", e/o domande di adesione alla misura 125 dell'asse 1 del Programma di sviluppo rurale PSR della Regione Emilia-Romagna 2007/2013;
- quelli già previsti dal PIAE e dai PAE vigenti alla data di approvazione della variante al PTCP di adeguamento al PTA;
- quelli previsti dalla pianificazione comunale.

Gli invasi specificati nelle precedenti quattro alinee, vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nella Tab. 5.5. dell'art. 5.9 e del tetto complessivo di 5.500.000 mc. Gli invasi devono, comunque, essere sottoposti a Valutazione di Incidenza qualora si trovino lungo un corso d'acqua che attraversi o lambisca siti della Rete Natura 2000.

Per le pratiche di nuovi invasi già presentate al soggetto autorizzatore alla data di adozione della presente variante si deve fare riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta. Comunque i volumi interessati vanno in decremento dei fabbisogni di area individuati nell'art. 5.9 comma 2.

20.(D)I Comuni, nel Regolamento d'igiene, formulano disposizioni tese al risparmio idrico, promuovendo:

- l'accumulo delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e l'utilizzo a fini irrigui e per la pulizia delle strutture aziendali;
- il riutilizzo delle acque reflue chiarificate del comparto zootecnico e lattiero-caseario, all'interno delle attività di allevamento.

Utilizzo di acque reflue recuperate

21.(D) Le disposizioni relative all'utilizzo delle acque reflue recuperate sono contenute nella specifica normativa del PTA regionale al Titolo IV, Capitolo 3. Per gli impianti prioritari definiti dal PTA e quelli ulteriori indicati come misura supplementare, ai sensi dell'art. 5.2, comma 9), terzo paragrafo, il cui elenco è riportato nella Relazione Generale della Variante al PTCP di adeguamento al PTA, il Piano del riutilizzo (di cui art. 72 delle norme del PTA), contenente valutazioni sulla fattibilità impiantistica e di uso irriguo dei reflui depurati mediante impianti, di norma, in pressione, è predisposto dall'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici sentiti i Consorzi di bonifica. Il Piano va sviluppato dall'Agenzia di concerto con la Provincia.

MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA

Art. 5.13 Disposizioni relative allo smaltimento delle acque

Disciplina degli scarichi

1. La disciplina degli scarichi è definita dalle disposizioni contenute:
 - a) nel Titolo III, Capo III, Sezione II, Parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) nella Delibera della Giunta regionale D.G.R. n. 1053/03 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i., recante disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento” che regola in particolare:
 - la disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 Abitanti Equivalenti (AE), nonché degli scarichi di sostanze pericolose, secondo quanto disposto rispettivamente dall’art.124, comma 3, e dall’art. 108 del DLgs 152/06;
 - la tipologia e la caratterizzazione tecnica dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in ricettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto dall’art. 100, comma 3, del DLgs 152/06;
 - la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie d’agglomerati e i valori limite d’emissione;
 - c) nelle Norme del PTA Art. 18 comma 3;
 - d) nei successivi commi del presente articolo.

La disciplina degli scarichi è definita con particolare riferimento alle acque recipienti individuate quali aree sensibili o ai bacini drenanti afferenti alle aree sensibili. Sono presenti le aree sensibili indicate nel paragrafo 1.4.2 del Quadro conoscitivo. Il rimanente territorio provinciale costituisce bacino drenante afferente all’area sensibile “area costiera dell’Adriatico”.

- 2.(I) **Obiettivi.** In coerenza con le disposizioni previste dall’art. 5 della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane ed in attuazione della deliberazione dell’Autorità di Bacino del Fiume Po del 3 marzo 2004 n. 7 "Adozione degli obiettivi e delle priorità di intervento ai sensi dell’art. 44 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni", si persegue l’obiettivo dell’abbattimento di almeno il 75% del carico di azoto totale e fosforo totale nei bacini/sottobacini idrografici, che contribuiscono all’inquinamento delle aree sensibili definite all’art.91 del D.Lgs. 152/06.

Ai fini della valutazione del predetto carico si tiene conto del carico totale di azoto e fosforo generato dalle reti fognarie, del carico sversato dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali e della quota di riduzione imputabile ai bacini considerati.

E’ ulteriore obiettivo la realizzazione di sistemi di trattamento appropriato per tutti gli agglomerati, come definiti ai sensi della Delibera della Giunta regionale D.G.R. n.1053 del 9 giugno 2003.

Gli obiettivi sopra richiamati di riduzione del carico di azoto e fosforo concorrono al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, di cui all'art.5.2 comma 7.

- 3.(P) I programmi di adeguamento devono rispettare la tempistica stabilita dall'art. 18 delle Norme del PTA.
4. Oltre alle misure obbligatorie derivanti dal PTA di cui al comma precedente, il PTCP introduce le seguenti misure supplementari:
- (P) applicazione, entro il 31 dicembre 2016, dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 5.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 - Allegato 5 del DLgs 152/06;
 - (I) applicazione di trattamenti di fitodepurazione a grande estensione areale con finalità di finissaggio;
 - (I) Indirizzo a perseguire l'abbattimento della torbidità in uscita dai depuratori al di sotto di 50 NTU.
 - (D) va promossa l'adozione di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane tramite fitodepurazione per agglomerati tra 500 e 5.000 AE;
 - (D) va promosso l'impiego di sistemi di trattamento delle acque reflue di lavorazione, in particolare delle aziende agroalimentari;
 - (P) il recapito degli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, relativi a nuovi insediamenti industriali, dovrà essere valutato attentamente particolarmente in relazione ai rischi ambientali dell'eventuale scarico diretto o indiretto nei corpi idrici significativi, fatta eccezione per le attività ricadenti in zone di protezione, per le quali valgono le disposizioni dei precedenti artt. 5.4, 5.5 e 5.6.
 - (P) alle Zone di protezione delle acque sotterranee nei territori di pedecollina-pianura e collinari-montani, come individuate all'art. 5.3, commi 3 e 4, si applicano in aggiunta le disposizioni ed i divieti specifici per i Centri di pericolo, riportati nell'Appendice alle presenti Norme.
- 5.(D) Gli interventi relativi alle misure descritte ai precedenti commi 3 e 4 sono contenuti nel ***“Programma attuativo di misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica – disciplina degli scarichi”***. Il programma è da intendersi quale programma attuativo, ai sensi dell'art. 5.2, comma 9, e pertanto è approvato e aggiornato di norma annualmente - anche in relazione alla pianificazione d'ambito -dal Consiglio Provinciale sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA, e costituisce riferimento per la pianificazione d'ambito nel settore fognario-depurativo.
- 6.(D) Gli interventi di adeguamento, relativi alle misure indicate ai precedenti commi 3 e 4, ed elencati nel Programma attuativo, sono attuati attraverso il Programma degli investimenti del Piano d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla LR 25/99 e s.m.i., unitamente alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione e indicazione della relativa copertura finanziaria.
- 7.(I) Nell'attuazione degli interventi, previsti all'interno del Programma attuativo, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche valutano anche il consumo energetico di gestione dell'impianto, privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico.

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (art. 113 DLgs 152/06 e art. 28 delle norme del PTA)

8.(D) Le acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia da sottoporre a disciplina sono quelle dilavate dalle superfici impermeabili di strade, piazzali, aree esterne di pertinenza d'insediamenti industriali e commerciali, coperture piane: esse trasportano carichi inquinanti che possono comportare rischi idraulici e ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito. Sono inoltre sottoposte a disciplina, considerato il carico inquinante veicolato, le acque meteoriche transitanti nei collettori fognari unitari, prima delle loro immissioni in corpi idrici superficiali, attraverso i manufatti scolmatori di piena ed i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia.

Per sistemi di gestione delle acque di prima pioggia si intendono:

- realizzazione di manufatti (vasche di prima pioggia) adibiti alla raccolta e al contenimento delle acque di prima pioggia, che ad evento meteorico esaurito saranno inviate gradualmente agli impianti di trattamento;
- adozione di accorgimenti tecnico/gestionali finalizzati all'utilizzazione spinta della capacità d'invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l'utilizzo d'invasi aggiuntivi idonei allo scopo;
- adozione di specifiche modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto (anche in affiancamento ai precedenti).

Le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque di prima pioggia sia in presenza di sistemi di drenaggio unitari che separati, nonché le disposizioni relative alle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di impianti o comprensori produttivi sono contenute:

- nel Titolo III, Capo IV Sezione II, Parte terza del D.Lgs.152/06;
- nella deliberazione della Giunta Regionale n.286/2005: "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art.39 – D.Lgs. 152/99)"; "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche..." DGR 1860/2006
- nel PTCP, come articolate nei successivi commi del presente articolo.

Sono fatte salve le disposizioni relative agli invasi di laminazione per la raccolta di acque meteoriche per la minimizzazione del rischio idraulico emanate dalle Autorità di Bacino.

9.(I) ***Obiettivi.*** Il complesso di misure relativo alla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia persegue l'obiettivo di ridurre il carico inquinante apportato al reticolo scolante, mediante l'applicazione delle misure di cui al successivo comma 10.

10. ***Misure obbligatorie e supplementari***

- a) (P) Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), devono essere predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal

reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50% e non inferiore ad almeno il 70% nelle aree entro 10 km dalla costa;

(I) Occorre perseguire l'ulteriore riduzione del 25% qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000;

- b) (P) per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 AE, che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante, e non inferiore ad almeno il 45% nelle aree entro 10 km dalla costa;
- (I) Occorre perseguire l'ulteriore riduzione del 25% qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000;
- c) (I) potranno essere previsti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia anche per agglomerati di minor dimensione, i cui scarichi sono ricadenti in zone di protezione, di cui all'art 5.3, nonché per ulteriori agglomerati, al fine di conseguire obiettivi di qualità a livello locale, nel reticolo idrografico secondario, anche in ragione della destinazione irrigua dei recettori; in particolare occorre perseguire tale previsione qualora gli scarichi interessino direttamente siti della Rete Natura 2000, con gli obiettivi fissati al precedente punto b);
- d) (D) come prima individuazione, per gli agglomerati di Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Faenza, Lido di Classe-Lido di Savio, Lugo, Marina di Ravenna, Massalombarda, Ravenna, Russi, il Gestore del Servizio Idrico Integrato d'intesa con l'Autorità d'Ambito e la Provincia individua gli scolmatori "a forte e significativo impatto" (da intendersi quelli che nel loro insieme consentono di controllare almeno il 40-50% della superficie servita dalla rete), compresi quelli in testa all'impianto di depurazione finale, da dotare di vasche di prima pioggia. Entro sei mesi dall'approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al PTA il Gestore predispone la progettazione esecutiva di tali interventi, e dalla annualità successiva tali interventi sono inseriti nella pianificazione d'Ambito.
- e) (P) alle Zone di protezione delle acque sotterranee nei territori di pedecollina-pianura e collinari-montani, come individuate nella Tav. 3, , si applicano in aggiunta anche le disposizioni ed i divieti specifici per i Centri di pericolo, riportati nell'Appendice alle presenti Norme.
- f) (P) in considerazione della destinazione portuale dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico) e siti della Rete Natura 2000, gli scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento ad essa afferenti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazione: 15 mg/l di azoto totale, demandando alle AIA e alle altre specifiche autorizzazioni per gli scarichi la possibilità di indicare di volta in volta un valore limite specifico anche per l'azoto ammoniacale; 5 mg/l di fosforo totale. Tali limiti si applicano entro un anno dall'approvazione della presente Variante.
- g) (D) per il Canale Candiano, un quadro maggiormente adeguato di valori limite e di prescrizioni sarà definito in sede di autorizzazioni allo scarico successivamente ad opportuni approfondimenti tecnici sui bilanci di massa degli apporti di sostanze nutrienti e sulla presenza di sostanze pericolose. In merito alla gestione delle acque

meteoriche di dilavamento nell'area portuale, l'adeguamento alle relative disposizioni regionali si attuerà con gradualità, ma dovrà essere completato entro un anno dalla approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al PTA.

11.(D) **Piano di Indirizzo.**

Gli interventi relativi alle misure descritte al precedente comma 10, lettere a), b), c) sono contenuti nel "Piano di Indirizzo", che è da intendersi quale programma attuativo, ai sensi dell'art. 5.2, comma 9. La redazione del Piano di Indirizzo, ai sensi della Delibera della Giunta regionale D.G.R. n.286/2005 compete alla Provincia, di concerto con l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Ravenna e con la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il Piano di Indirizzo è approvato e aggiornato dal Consiglio Provinciale, previa Valutazione di Incidenza qualora contenga l'esatta ubicazione degli interventi da valutare, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA, e costituisce riferimento per la pianificazione d'Ambito.

12.(D) Gli interventi relativi alle misure indicate al precedente comma 10, lett. a) b) c) d), ed elencati nel Piano di Indirizzo, anche ai sensi della L.R. n. 4/07, devono essere inseriti nei Piani d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla LR 25/99 e s.m.i., unitamente alla quantificazione delle risorse economiche necessarie per la loro realizzazione e indicazione della relativa copertura finanziaria.

13.(I) Nell'attuazione degli interventi, previsti all'interno del Piano di Indirizzo, le scelte progettuali delle tecnologie impiantistiche dovranno valutare anche il consumo energetico di gestione dell'impianto, privilegiando, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico.

Art. 5.14 - Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola e per le zone non vulnerabili ¹⁹

1. *Riferimenti normativi.* Le misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e nelle zone non vulnerabili, anche dette zone ordinarie, sono definite secondo quanto disposto:

- dall'art. 92 del D.Lgs. 152/06, in attuazione della direttiva 91/676 CEE;
- dal Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola -Criteri e norme tecniche generali", (PAN), approvato con delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007 e s.m.i.;
- dal Capo III della L.R. 4/07;
- dalla presente variante al PTCP, come articolato nelle successive lettere.

2.(P) Il PTCP individua e delimita nella Tavola n.3 le "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate":

¹⁹ Ai sensi degli artt. 29, 30 e 34 del PTA.

- come zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (ZVN), ai sensi dell'art. 30 dell'e norme del PTA, per l'area di pianura, la individuazione approvata con D.G.P. 1256 del 3 dicembre 1997;
- come ZVN assimilate le aree definite ai sensi dell'art.2 del Programma d'Azione Nitrati (PAN) di cui alla delibera dell'Assemblea Legislativa n.96/2007 e s.m.i. ;
- come zone ordinarie o non vulnerabili, le aree non ricomprese nelle suddette delimitazioni;

Le ZVN e assimilate per il territorio della Provincia di Ravenna sono esclusivamente quelle di cui al presente comma.

- 3.(D) Compete alla Provincia l'elaborazione e il periodico aggiornamento del supporto cartografico di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, di cui al Capo III della L.R. 4/07.

Il supporto cartografico deve contenere almeno:

- le zone ZVN ed assimilate e le zone ordinarie, di cui alla precedente comma 2;
- i corpi idrici dalle cui sponde sono individuate le zone di divieto di utilizzazione degli effluenti zootecnici descritti agli artt. 3, 5, 11, 37, 38, 45 del PAN;
- eventuali ulteriori zone di divieto connesse a specifiche situazioni morfologiche o pedologiche del territorio provinciale;

Al fine dell'aggiornamento del supporto cartografico, nonché per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al Capo III della L.R. 4/07, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia le modifiche al quadro dei vincoli definiti nei propri strumenti di pianificazione.

Art. 5.15 - Zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano

- 1.(P) Al contorno delle captazioni di acque destinate al consumo umano, ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si individua la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto, ai sensi art. 94 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 42 delle norme del PTA.
- 2.(P) Per le captazioni rappresentate nella tavola 3, in attesa dell'emanazione della Direttiva regionale di cui all'art. 42 delle norme del PTA, si considerano, rispettivamente come zone di tutela assoluta e come zone di rispetto, le aree ricadenti entro un raggio di 10 m e di 200 m dal punto di captazione.
- 3.(D) I Comuni sono tenuti ad individuare le perimetrazioni delle zone di tutela assoluta e di rispetto nei propri strumenti di pianificazione, alle quali, in attesa dell'emanazione della Direttiva regionale di cui all'art. 42 delle norme del PTA, si applica la vigente disciplina in materia.

(omissis)

Art. 12.2 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui

- 1.(I) Con riguardo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto alla capacità delle reti di smaltimento dei reflui, in tutto il territorio provinciale si deve tendere a garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
- a) allacciamento alla rete fognaria recapitante ad un impianto di depurazione di tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbano e dei più cospicui insediamenti in territorio rurale, nonché possibilità di allacciamento di tutti gli ambiti per nuovi insediamenti;
 - b) officiosità idraulica delle reti fognarie principali adeguata ai deflussi di acque bianche e nere in essere e previsti, anche nei momenti di punta;
 - c) potenzialità dell'impianto o degli impianti di depurazione adeguata ai carichi idraulici e inquinanti in essere e previsti, con utilizzo delle migliori tecnologie esistenti ad elevati rendimenti; realizzazione, ove possibile ed opportuno, di sistemi di fitodepurazione come ulteriore stadio del processo di depurazione;
 - d) portata di magra dei recettori finali degli scarichi in uscita dagli impianti di depurazione tale da garantire un livello di diluizione e di qualità delle acque adeguato agli obiettivi di qualità stabiliti nel Piano di tutela delle Acque e comunque adeguato agli usi a cui sono destinate;
 - e) officiosità dei corpi idrici ricettori finali (nelle aree di pianura) adeguata alla portata di piena delle acque meteoriche, in rapporto alla estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste.
- 2.(D) I Comuni, in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali o di varianti producono nell'ambito del Quadro Conoscitivo, con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative:
- valutazioni sulla domanda attuale e prevista e la disponibilità di risorse idriche;
 - uno studio sulla capacità del sistema fognario e depurativo di convogliare adeguatamente gli scarichi e di trattarli, anche in rapporto al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art.5.2 comma 7,
 - valutazioni di ordine idraulico in merito alla capacità di smaltimento del reticolo di scolo legato al sistema della rete dei canali di bonifica,
 - indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.3.
- 3.(D) I nuovi strumenti urbanistici e le varianti agli strumenti vigenti che introducano potenzialità o previsioni di urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di carico idraulico sulle reti artificiali e naturali di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di

depurazione, devono contenere adeguata documentazione comprovante la sostenibilità di tali previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti, nel rispetto dei cinque requisiti di cui al comma precedente.

In particolare devono essere illustrati:

- tracciato e capacità dei collettori fognari principali interessati dalle previsioni insediative;
- capacità ed efficienza degli impianti di depurazione;
- capacità della rete scolante;
- eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini della sostenibilità degli stessi;
- eventuali progetti di completamento o potenziamento degli impianti suddetti, finanziamenti e tempi di attuazione programmati, e relazioni temporali fra l'attuazione di tali progetti e l'attuazione dei nuovi insediamenti urbani;
- eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente gestore della rete fognaria e del servizio di depurazione.

Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali.

- 4.(P) Per le aree ricadenti nei territori di pianura si richiama il rispetto dell'art. 4.6 e delle prescrizioni specifiche dettate dagli strumenti di pianificazione di bacino riguardo al controllo degli apporti d'acqua piovana alla rete scolante.
- 5.(I) In linea di massima occorre perseguire la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, favorendo la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso in ciascun agglomerato urbano o, qualora non possibile, il loro deflusso senza interconnessioni con il sistema scolante urbano.
- 6.(I) Per i nuovi comparti edificatori, si indirizzano i Comuni ad inserire nei propri strumenti urbanistici:
 - disposizioni che limitino l'estensione dell'impermeabilizzazione dei nuovi comparti, stabilendo un valore minimo di permeabilità residua;
 - disposizioni che, in aree interessate da falda subaffiorante, limitino gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di interrati o seminterrati o di fondamenta particolarmente profonde che necessitino del drenaggio in continuo delle acque di falda, e del conseguente allontanamento delle stesse nella fase di cantiere. Resta fermo quanto disposto per la zona costiera nel precedente art. 5.7 comma 1 lettera b);
 - disposizioni per indirizzare, quanto meno negli insediamenti di maggiore consistenza, allo stoccaggio delle acque meteoriche raccolte dai tetti o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non suscettibili di essere contaminate e al loro riuso per usi non nobili (irrigazione delle aree a verde, lavaggio auto....), ovvero al loro smaltimento sul suolo in loco.

- 7.(I) Le Amministrazioni Comunali devono porre al centro degli obiettivi degli interventi di riqualificazione urbana la realizzazione di reti fognarie di tipo separato, per favorire l'adeguato trattamento delle acque nere.
- 8.(D) Nei nuovi insediamenti urbani e produttivi e nei casi di estesa trasformazione o sostituzione degli insediamenti esistenti devono essere realizzate reti fognarie di tipo separato, anche se confluenti in via transitoria in reti miste.
- 9.(D) Per quanto riguarda le modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, le modalità di gestione delle acque di prima pioggia e le caratteristiche degli scolmatori, si applicano le disposizioni della "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" approvata con delibera della Giunta regionale n. 286 del 14 febbraio 2005 e successive modifiche, nonché le disposizioni del precedente art. 5.13 comma 8 e seguenti.
- 10.(D) Per tutti i sistemi di drenaggio si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).
- 11.(I) Si segnala l'esigenza di una valutazione attenta circa il consumo energetico gestionale degli impianti di depurazione, che devono privilegiare, dove possibile e nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale, sistemi a basso consumo energetico.

APPENDICE

Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2, lettera A2) delle norme del PTA

Le presenti disposizioni, in larga parte richiamate nel testo normativo che precede, si applicano alla zone di protezione individuate dall'art. 5.3, commi 3 e 4, delle Norme. Sono organizzate sottoforma di tabella:

- La prima colonna riporta le categorie di usi ed attività costituenti potenziali Centri di pericolo (denominate con lettere da “a” a “x”) come individuate dall'art. 45, comma 2, lettera A2) del PTA;
- La seconda colonna riporta le corrispondenti disposizioni da applicare nelle “Aree di ricarica della falda e zone di riserva” nel territorio di pedecollina-pianura (art. 5.3, comma 3, di queste Norme);
- La terza colonna riporta le corrispondenti disposizioni da applicare nelle “Aree delle Rocce magazzino” nel territorio di collinare-montano (art. 5.3, comma 4, di queste Norme).

“

APPENDICE – Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree costituenti rocce magazzino nel territorio collinare-montano.

Categorie di usi ed attività costituenti potenziali centri di pericolo (riferimenti normativi)	Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o di riduzione del rischio	
	“Aree di ricarica della falda e zone di riserva” nel territorio di pedecollina-pianura (art.5.3, comma 3)	“Aree delle rocce magazzino e formazione gessoso-solfifera” nel territorio collinare montano (art.5.3, comma 4)
	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo	Prescrizioni per l’insediamento e lo svolgimento di attività costituenti potenziali centri di pericolo

<p>a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate. (*)</p> <p>(rientrano in questo ambito gli scarichi sul suolo (acque reflue urbane e industriali) di cui all'art. 103, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.152/06; scarichi sul suolo di cui all'art.103 comma 1 lettera a) (case sparse che recapitano su suolo))</p>	<p>Solo settori A e B:</p> <p>Nuovi insediamenti di cui alla Tabella C (scarico sul suolo) del cap.13 della Dir.Reg.1053/03:</p> <p>“Edificio residenziale mono-bifamiliare” ed “Edificio destinato a civile abitazione ad uso discontinuo/periodico”: divieto utilizzo sistema di trattamento di subirrigazione; utilizzo del sistema di fitodepurazione con accumulo per eventuale riutilizzo prima dell’immissione sul suolo, ammissibile esclusivamente in assenza di corpo idrico equiparato a superficiale;</p>	<p>Nuovi insediamenti di cui alla Tabella C (scarico sul suolo) del cap.13 della Dir.Reg.1053/03:</p> <p>“Edificio residenziale mono-bifamiliare” ed “Edificio destinato a civile abitazione ad uso discontinuo/periodico”: divieto utilizzo sistema di trattamento di subirrigazione; utilizzo del sistema di fitodepurazione con accumulo per eventuale riutilizzo prima dell’immissione sul suolo ammissibile esclusivamente in assenza di corpo idrico equiparato a superficiale;</p>
---	--	---

(*) Nota: non sono attualmente contemplati casi significativi di scarico sul suolo di cui all'art. 103, comma 1 lettere b) e c) del dlgs 152/06.

Ai sensi della D.G.R. 1053/03, ai fini dello scarico di acque reflue, di norma i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti effluenti (scoli interpoderali, etc.), sono equiparati a corpi idrici superficiali.

<p>b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi. (**) (rientrano in questo ambito sia l'accumulo temporaneo a piè di campo secondo quanto previsto agli artt.10, 11 e all'Allegato 3, della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 96/07, sia lo stoccaggio presso l'utilizzatore finale dei fanghi di depurazione di cui all'art. 12, comma 5, del D.lgs. 99/92 e alla D.G.R.2773/04 come mod. dalla D.G.R.285/04)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</p>	<p>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
<p>c-p) spandimento di concimi chimici, effluenti di allevamento, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione agronomica che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (PUA di cui agli artt.29, 30, 31 della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 96/07, e disciplinari di produzione integrata)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP.</p>	<p>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>

(**) Nota: vedi disposizioni del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola -Criteri e norme tecniche generali" (delibera dell'Assemblea legislativa regionale 96/07)

<p>d) dispersione nel sotto-suolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e da strade. (***)</p> <p>(rientrano in questo ambito gli scarichi nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell'art.104 del D.Lgs.152/06 e gli scarichi di acque meteoriche di cui al comma 9 della DGR 286/05)</p>	<p>Dispersione indiretta sul suolo o in corpo idrico significativo:</p> <p>1. Solo settore A, esterno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/06 Valutazione caso per caso del possibile trattamento prima del convogliamento in acqua superficiale, in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p> <p>2. Solo settore A, interno al perimetro degli agglomerati, ai sensi del D.Lgs.152/06 Nell'impossibilità di recapito in rete fognaria legata a motivi idraulici, valutazione caso per caso del possibile trattamento prima del convogliamento in acqua superficiale, in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato.</p>	<p>Vietato all'interno di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
<p>e) aree cimiteriali</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>

(***) La dispersione diretta nel sottosuolo è vietata.

<p>f1) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; (L.R.17/91)</p>	<p>Vietata l'apertura di nuove cave nella Rete Natura 2000, per le cave esistenti vige quanto stabilito dalla vigente pianificazione di settore.</p>	<p>Vietata l'apertura di nuove cave nella Rete Natura 2000, per le cave esistenti vige quanto stabilito dalla vigente pianificazione di settore.</p>
<p>f2) lavorazione e trasformazione di materiali lapidei e bituminosi</p>	<p>Tutti i settori: Aree di lavorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area; b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente; c. si dà indirizzo di divieto di approvvigionamento da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si dà indirizzo di obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro un anno dall'approvazione della Variante, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici. d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela; <p>Vasche di decantazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca. 	<p>Medesime disposizioni valide per le "Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e quindi per tutte le rocce magazzino:</p> <p>Aree di lavorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. si fa obbligo di impermeabilizzare l'area; b. si fa obbligo di operare il massimo recupero delle acque di lavorazione e conformare l'eventuale scarico alle prescrizioni della normativa vigente; c. si dà indirizzo di divieto di approvvigionamento da pozzo a scopo produttivo per i nuovi insediamenti; per gli esistenti si dà indirizzo di obbligo di riconvertire l'approvvigionamento ad altra risorsa (acqua superficiale, acquedottistica usi plurimi, ...) entro un anno dall'approvazione della Variante, in assenza di termini e modalità già preventivamente fissati da accordi specifici. d. sono ritenute incompatibili derivazioni di acque superficiali di lavorazione con restituzione dei reflui a monte delle captazioni oggetto di tutela; <p>Vasche di decantazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. si fa obbligo di impermeabilizzare la vasca

<p>g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica, salvo la verifica di impossibilità di trovare una fonte alternativa</p> <p>(D.Lgs.152/06; R.D.1775/33; Regolamento Regionale 41/01)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>
<p>h) gestione di rifiuti (rientrano in questo ambito discariche di rifiuti pericolosi, non pericolosi e inerti)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>

<p>i-q) attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radio-attive (esclusi i derivati petroliferi).</p> <p>(rientrano in questo ambito le sostanze di cui alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/06 e al D.M. 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs.152/99") E' compreso il deposito temporaneo rifiuti, solidi o liquidi, pericolosi.</p>	<p>1. Solo settori A Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose: Divieto di nuovi scarichi con presenza di sostanze pericolose di cui: - alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, D.Lgs.152/06; - al Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.Lgs.152/99"; in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore della presente Variante.</p> <p>2. Settori B e C Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (specificate al punto 1.): a. Acque superficiali e/o fognatura: all'atto della domanda di autorizzazione (o di rinnovo della stessa) allo scarico, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente una relazione che indichi, qualora realizzabile, il massimo recupero della sostanza pericolosa. b. Fognatura: l'azienda, di concerto con il Gestore del SII, dovrà programmare la messa in sicurezza dei manufatti di collettamento alla rete.</p> <p>3. Tutti i settori Eliminazione delle situazioni che comportino il rischio di dilavamento verso il reticolo idrografico. STOCCAGGIO NUOVO: a. Nel settore A è vietato lo stoccaggio interrato, consentendo quello di cui al punto b); b. nel settore B è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi a tripla parete con sistema di monitoraggio in continuo; c. nel settore C è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi dotati almeno di doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo; d. Per lo stoccaggio fuori terra prevedere bacini di</p>	<p>Disposizioni di cui ai punti n.2 e n.3 delle aree di ricarica in territorio pedecollina-pianura valide anche per le rocce magazzino nel territorio collinare-montano e pertanto:</p> <p>2. Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (specificate al punto 1 della colonna a fianco): a. Acque superficiali e/o fognatura: all'atto della domanda di autorizzazione (o di rinnovo della stessa) allo scarico, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente una relazione che indichi, qualora realizzabile, il massimo recupero della sostanza pericolosa. b. Fognatura: l'azienda, di concerto con il Gestore del SII, dovrà programmare la messa in sicurezza dei manufatti di collettamento alla rete.</p> <p>3. Eliminazione delle situazioni che comportino il rischio di dilavamento verso il reticolo idrografico. STOCCAGGIO NUOVO: a. Nel settore A è vietato lo stoccaggio interrato, consentendo quello di cui al punto b); b. nel settore B è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi a tripla parete con sistema di monitoraggio in continuo; c. nel settore C è necessario limitare per quanto possibile lo stoccaggio interrato o, in alternativa, prevederlo in serbatoi dotati almeno di doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo; d. Per lo stoccaggio fuori terra prevedere bacini di contenimento di pari volume (o di volume pari al serbatoio maggiore nel caso di più serbatoi) con protezione dagli agenti atmosferici. e. Prevedere bacini di contenimento separati nel caso di stoccaggi di sostanze non compatibili. ESISTENTE, ad esclusione dei "serbatoi che contengono solo acqua": f. per gli stoccaggi in <i>serbatoi interrati a parete singola</i>, effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio -da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni</p>
--	---	---

	<p>contenimento di pari volume (o di volume pari al serbatoio maggiore nel caso di più serbatoi) con protezione dagli agenti atmosferici.</p> <p>e. Prevedere bacini di contenimento separati nel caso di stoccaggi di sostanze non compatibili.</p> <p>ESISTENTE, ad esclusione dei “serbatoi che contengono solo acqua”:</p> <p>f. per gli stoccaggi in <i>serbatoi interrati a parete singola</i>, effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio -da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni; -da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni; -da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione; -da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.</p> <p>g. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett.d), deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.</p> <p>h. In caso di dismissione dell’attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (salvo che sia dimostrata l’impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p> <p>CONTROLLO:</p> <p>i. In base alla persistenza, bioaccumulabilità e pericolosità della sostanza (<i>sostanze pericolose prioritarie PP, sostanze pericolose P e altre</i>), al flusso di massa della sostanza scaricata e alle caratteristiche del corpo recettore, l’Autorità Competente, al rilascio dell’autorizzazione, prescrive con adeguate motivazioni autocontrolli più o meno frequenti e le modalità di campionamento.</p> <p>Attività vietata nella Rete Natura 2000</p>	<p>5 anni; -da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni; -da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione; -da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.</p> <p>g. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett.d), deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.</p> <p>h. In caso di dismissione dell’attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (salvo che sia dimostrata l’impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p> <p>CONTROLLO:</p> <p>i. In base alla persistenza, bioaccumulabilità e pericolosità della sostanza (<i>sostanze pericolose prioritarie PP, sostanze pericolose P e altre</i>), al flusso di massa della sostanza scaricata e alle caratteristiche del corpo recettore, l’Autorità Competente, al rilascio dell’autorizzazione, prescrive con adeguate motivazioni autocontrolli più o meno frequenti e le modalità di campionamento.</p> <p>Attività vietata nella Rete Natura 2000</p>
--	--	--

<p>j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>
<p>k-r) pozzi perdenti o pozzi assorbenti. di cui all'Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977 (D.G.R. 286/05, comma 9 lett.b))</p>	<p>Tutti i settori. NUOVO: Vietato. ESISTENTE: L'Autorità competente dispone l'eliminazione.</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le "Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" e pertanto: NUOVO: Vietato. ESISTENTE: L'Autorità competente dispone l'eliminazione.</p>
<p>l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Vietato all'interno di doline e inghiottitoi nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
<p>m) siti contaminati di cui al Dlgs 152/06 e s.m.i</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>

<p>n) immissioni in acque superficiali di acque reflue urbane ed industriali anche se depurate, e acque di prima pioggia (°)</p> <p>(rientrano anche gli scarichi di cui all'art.100, comma 3 (case sparse in corpo idrico superficiale))</p>	<p>1. Solo settori A e C:</p> <p>a) Le attività produttive che scaricano in acque superficiali dovranno rispettare, entro un anno dall'approvazione delle presente Variante, i seguenti limiti per il parametro Azoto totale:</p> <p style="padding-left: 40px;">-10 mgNtot/l per impianti che scaricano volumi superiori a 10.000mc/a;</p> <p>b) Nuovi insediamenti di cui alla Tabella B (scarico in acqua superficiale) del cap.13 della Dir.Reg.1053/03:</p> <p style="padding-left: 40px;">-per tutte le tipologie sono previsti i sistemi indicati per <i>“Complesso edilizio o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità...”</i></p> <p>2. Solo settore B:</p> <p>a) Le attività produttive che scaricano in acque superficiali dovranno rispettare, entro un anno dall'approvazione delle presente Variante, i seguenti limiti per il parametro Azoto totale:</p> <p style="padding-left: 40px;">-15 mgNtot/l per impianti che scaricano volumi superiori a 10.000mc/a;</p> <p>3. Tutti i settori:</p> <p>Si dispone che:</p> <p>a) per gli agglomerati non ancora dotati di sistema di trattamento adeguato, l'intervento di adeguamento sia prioritario rispetto agli agglomerati esterni all'area;</p> <p>b) in sede di rilascio o rinnovo di autorizzazione allo scarico, l'Autorità competente possa, caso per caso, individuare quali appropriati per la realtà territoriale in esame trattamenti previsti per agglomerati aventi consistenza maggiore di quella considerata;</p> <p>c) in sede di rilascio o rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, dovrà essere verificata prioritariamente da parte dell'Autorità competente la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura.</p>	<p>Si dispone che:</p> <p>a) per gli agglomerati non ancora dotati di sistema di trattamento adeguato, l'intervento di adeguamento sia prioritario rispetto agli agglomerati esterni all'area di alimentazione delle sorgenti;</p> <p>b) in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico (ovvero di rinnovo), l'Autorità competente, caso per caso, possa individuare, quali appropriati per la realtà territoriale in esame, trattamenti previsti per agglomerati aventi consistenza maggiore di quella considerata;</p> <p>c) l'Autorità competente, oltre a ribadire il mantenimento in efficienza del comparto di disinfezione per impianti con potenzialità maggiore di 2.000 AE e la realizzazione del comparto entro il 31/12/08 per gli impianti non ancora dotati, si riserva, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ovvero di rinnovo), la facoltà di valutare limiti opportuni per il parametro E.Coli, ovvero di prevedere la realizzazione del comparto di disinfezione per impianti di potenzialità anche inferiore a 2000AE</p> <p>d) in sede di rilascio o rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, dovrà essere verificata prioritariamente da parte dell'Autorità competente la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura e, qualora impossibile, la possibilità di recapito esterno all'areale;</p> <p>e) Nuovi insediamenti di cui alla Tabella B (scarico in acqua superficiale) del cap.13 della Dir.Reg. 1503/03: per tutte le tipologie sono previsti i sistemi indicati per <i>“Complesso edilizio o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità...”</i></p>
--	---	--

(°) Si promuove la restrizione dei limiti tabellari, in particolare relativamente al parametro Azoto, degli scarichi produttivi. Contestualmente sono prioritari interventi di adeguamento ad agglomerati all'interno di aree di alimentazione delle sorgenti, dando facoltà all'Autorità competente di disporre trattamenti anche più spinti e di disporre limiti più restrittivi per parametri microbiologici.

<p>o) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento; impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica (°°)</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Vietati all'interno di doline e inghiottitoi nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"</p>
---	--	--

(°°) Vedi disposizioni del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola -Criteri e norme tecniche generali" (delibera dell'Assemblea legislativa regionale 96/07).

<p>s) pozzi dismessi</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>
---------------------------------	--	--

<p>t) realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevedere sistemi di isolamento/ /confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso. 2. Divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione. 3. Nella fase di realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici (che possono contenere sostanze inquinanti) rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate): è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale o attraverso il sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale. 	<p>Medesime disposizioni valide per le “Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” e pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevedere sistemi di isolamento/ /confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso. 2. Divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione. 3. Nella fase di realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici (che possono contenere sostanze inquinanti) rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate): è obbligatorio smaltire le prime in acqua superficiale o attraverso il sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale.
--	---	---

<p>u) fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane</p>	<p>Solo settori A e B:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Per le <i>reti pubbliche esistenti</i>, ad esclusione delle reti bianche, con riferimento ai collettori principali, l’ATO dispone entro il 31/12/2014, la verifica della tenuta idraulica delle opere di collettamento fognario promuovendo gli eventuali interventi di ripristino della stessa. b. Per le <i>reti in fase di realizzazione o di adeguamento</i> si dispone l’utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione). 	<p>Medesime disposizioni valide per le “Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” e pertanto</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Per le <i>reti pubbliche esistenti</i>, ad esclusione delle reti bianche, con riferimento ai collettori principali, l’ATO dispone entro il 31/12/2014, la verifica della tenuta idraulica delle opere di collettamento fognario promuovendo gli eventuali interventi di ripristino della stessa. b. Per le <i>reti in fase di realizzazione o di adeguamento</i> si dispone l’utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).
---	---	--

<p>v) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi</p>	<p>1. ESISTENTE (ad eccezione delle <i>cisterne interrato di idrocarburi per riscaldamento</i>):</p> <p>a. per gli stoccaggi in <i>serbatoi interrati a parete singola</i>, effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio</p> <ul style="list-style-type: none"> -da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni; -da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni; -da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione; -da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione. <p>b. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett.a) deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.</p> <p>c. Negli interventi di <i>ristrutturazione</i>, prevedere la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica ad effettuare lo smantellamento) ed effettuare contestualmente una serie di sondaggi per la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli.</p> <p>d. In caso di dismissione dell'attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p> <p>e. <i>In caso che sia accertata la mancata messa in sicurezza, relativa al presente punto 1., dovrà essere disposta la cessazione dell'attività.</i></p> <p>2. CISTERNE INTERRATE DI IDRO-CARBURI PER RISCALDAMENTO (ESCLUSO GPL, METANO):</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Divieto di nuove installazioni; B. Per le cisterne esistenti e già dimesse, disporre la bonifica entro il 31/12/10 e promuovere la riconversione a cisterna per acque meteoriche. <p>3. PUNTI VENDITA CARBURANTI</p> <p>Per il monitoraggio delle perdite dei serbatoi a doppia camera, preferire, ai semplici manometri, dispositivi di</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le "Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura" e pertanto:</p> <p>1. ESISTENTE (ad eccezione delle <i>cisterne interrato di idrocarburi per riscaldamento</i>):</p> <p>a. per gli stoccaggi in <i>serbatoi interrati a parete singola</i>, effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio</p> <ul style="list-style-type: none"> -da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni; -da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni; -da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30° anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione; -da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione. <p>b. La stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett.a) deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.</p> <p>c. Negli interventi di <i>ristrutturazione</i>, prevedere la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica ad effettuare lo smantellamento) ed effettuare contestualmente una serie di sondaggi per la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli.</p> <p>d. In caso di dismissione dell'attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.</p> <p>e. <i>In caso che sia accertata la mancata messa in sicurezza, relativa al presente punto 1., dovrà essere disposta la cessazione dell'attività.</i></p> <p>2. CISTERNE INTERRATE DI IDRO-CARBURI PER RISCALDAMENTO (ESCLUSO GPL, METANO):</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Divieto di nuove installazioni; B. Per le cisterne esistenti e già dimesse, disporre la bonifica entro il 31/12/10 e promuovere la
--	--	---

	<p>allarme acustici e sonori ed evitare, nei fluidi di riempimento dei circuiti, l'impiego di sostanze chimiche pericolose (es. glicole etilenico) indicate dalle disposizioni in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi".</p> <p>Vietati nella Rete Natura 2000, ad eccezione dei punti vendita carburanti</p>	<p>riconversione a cisterna per acque meteoriche.</p> <p>3. PUNTI VENDITA CARBURANTI</p> <p>Per il monitoraggio delle perdite dei serbatoi a doppia camera, preferire, ai semplici manometri, dispositivi di allarme acustici e sonori ed evitare, nei fluidi di riempimento dei circuiti, l'impiego di sostanze chimiche pericolose (es. glicole etilenico) indicate dalle disposizioni in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi".</p> <p>Vietati nella Rete Natura 2000, ad eccezione dei punti vendita carburanti (comunque al di fuori di doline, inghiottitoi e valli cieche nel SIC/ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola")</p>
--	---	---

<p>w) tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi diversi</p> <p>(rientrano gli oleodotti, le tubazioni che convogliano reflui zootecnici verso impianti di trattamento e le reti fognarie private escluse quelle che convogliano acque reflue domestiche)</p>	<p>1. ESISTENTE</p> <p>a. Il soggetto titolare della tubazione deve presentare all’Autorità competente una relazione sulla verifica della tenuta idraulica dei collettori e dei manufatti in rete, entro un anno dall’approvazione della presente Variante. La relazione, da aggiornarsi ogni 2 anni, salvo diversa prescrizione disposta dall’autorizzazione, deve contenere i risultati del monitoraggio e l’eventuale piano di interventi per il risanamento delle perdite.</p> <p>b. Obbligo di installazione di contatori volumetrici a monte e a valle della condotta e previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite entro due anni dall’approvazione della presente Variante.</p> <p>2. NUOVO</p> <p>In fase di progettazione prevedere sistemi di rilevazione (contatori volumetrici a monte e a valle della condotta) e contenimento delle perdite; previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite.</p>	<p>Medesime disposizioni valide per le “Aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” e pertanto:</p> <p>1. ESISTENTE</p> <p>a. Il soggetto titolare della tubazione deve presentare all’Autorità competente una relazione sulla verifica della tenuta idraulica dei collettori e dei manufatti in rete, entro un anno dall’approvazione della presente Variante. La relazione, da aggiornarsi ogni 2 anni, salvo diversa prescrizione disposta dall’autorizzazione, deve contenere i risultati del monitoraggio e l’eventuale piano di interventi per il risanamento delle perdite.</p> <p>b. Obbligo di installazione di contatori volumetrici a monte e a valle della condotta e previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite entro due anni dall’approvazione della presente Variante.</p> <p>2. NUOVO</p> <p>In fase di progettazione prevedere sistemi di rilevazione (contatori volumetrici a monte e a valle della condotta) e contenimento delle perdite; previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite.</p>
---	--	--

<p>x) infrastrutture viarie, ad esclusione delle strade locali (come da definizione del comma 2 art.2 del D.Lgs. 285/92 e succ. mod. “Nuovo codice della strada”) e delle aree adibite a parcheggio dotate di manufatti che convogliano le acque meteoriche</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>	<p>Nessuna disposizione aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nel PTA e PTCP</p>
--	--	--